

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA
GESTIONE AZIENDALE

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

TESI DI LAUREA

**LA SOCIETÀ COOPERATIVA IN ITALIA:
ANALISI DEL FENOMENO TRA CRITICITÀ E POTENZIALITÀ**

DOCENTE: Prof. Roberto Franzè

STUDENTE: 17 C05 552 Serena Michielin

INDICE

PREMESSA	4
INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1	
La società cooperativa in Italia	10
1.1 Nascita ed evoluzione del movimento cooperativo	10
1.1.1 In Europa	10
1.1.2 In Italia	15
1.2 Nozione di società cooperativa	21
1.2.1 Lo scopo mutualistico	21
1.2.2 La variabilità del capitale sociale	25
1.2.3 L'Albo delle società cooperative	27
1.3 La società cooperativa a mutualità prevalente	29
1.3.1 Regimi derogatori	31
1.3.2 Requisiti della cooperativa a mutualità prevalente	32
1.3.3 La disciplina della cooperativa a mutualità prevalente	34
1.3.4 Il regime fiscale	35
1.4 Le tipologie di società cooperativa	37
1.4.1 Le cooperative-srl e le cooperative-spa	38
1.4.2 Le tipologie di cooperative in ragione dello scambio mutualistico	39
1.4.3 Le categorie dell'Albo delle società cooperative	42
1.5 Le Centrali cooperative	43
1.6 Principi e valori alla base del movimento cooperativo	46
CAPITOLO 2	
Criticità del modello e prospettive future	51
2.1 Le criticità del modello cooperativo	51
2.1.1 Possibili soluzioni	56
2.1.2 Il ruolo delle associazioni di rappresentanza	57

2.1.3 Le cooperative “spurie”	59
2.2 Prospettive future	63
CONCLUSIONI	67
BIBLIOGRAFIA	72
SITOGRAFIA	73

PREMESSA

Le motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere questo percorso di tesi sono riconducibili alla piacevole ed arricchente esperienza di *stage* vissuta durante il secondo semestre del terzo anno di studi in Scienze dell'economia e della gestione aziendale. Ho svolto uno stage curriculare, della durata di quattro mesi circa, presso l'*Ufficio cooperazione dell'Assessorato dello Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro* (già *Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato*) della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Quest'esperienza mi ha permesso di approfondire un argomento di cui si sente di rado parlare e che la pratica universitaria mi ha permesso di studiare solo in parte. Durante questo periodo ho quindi avuto la possibilità di scoprire il mondo della cooperazione, le peculiarità di questa realtà economica e le sue dimensioni all'interno del tessuto economico italiano.

L'obiettivo di questo elaborato è quello di esaminare il fenomeno della società cooperativa in Italia al fine di individuare le criticità che si celano dietro a tale modello societario. All'interno della presente disamina si analizza, quindi, l'evoluzione di questa realtà dalla sua nascita sino ai giorni nostri, i valori ed i principi alla base del movimento cooperativo, le caratteristiche che la contraddistinguono, lo scopo da esse perseguito e gli altri elementi che la differenziano dalle altre società, al fine di comprendere e mettere in luce le motivazioni che hanno spinto il legislatore a destinare a questa particolare ed originale forma societaria le agevolazioni fiscali di cui, sotto determinati requisiti, gode.

INTRODUZIONE

Con il termine cooperativa si intende *“un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata”* (Dichiarazione di identità cooperativa, Manchester 1995). La definizione di cooperativa sopra riportata è contenuta all’interno dello *“Statement on the Co-operative Identity”*, documento promulgato a Manchester nel 1995, durante il XXXI congresso dell’*International Cooperative Alliance*¹. All’interno della suddetta dichiarazione, oltre alla definizione di impresa cooperativa, sono riportati i valori ed i principi fondamentali alla base del movimento cooperativo. La Dichiarazione di Manchester del 1995 afferma inoltre che *“le cooperative si fondano sui valori dell’auto-aiuto, dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà”*.

A livello nazionale la rilevanza e la funzione sociale della cooperazione sono riconosciute dalla Costituzione all'articolo 45, il quale sancisce che:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Al fine di comprendere l’importanza e le potenzialità di questa realtà economica risulta fondamentale quantificare la dimensione complessiva del settore cooperativo, in un primo momento a livello globale ed europeo, per poi focalizzarci sul ruolo che le società cooperative ricoprono nel nostro Paese.

¹L’*International Cooperative Alliance* (ICA) è un’associazione internazionale non governativa ed indipendente fondata a Londra nel 1895 che unisce, rappresenta ed assiste le cooperative di tutto il mondo.

Le società cooperative non sono una realtà esclusivamente italiana o europea ma si tratta di un movimento di rilevanza globale molto complesso ed eterogeneo, in continua crescita ed evoluzione; secondo l'ICA le cooperative sono infatti presenti in tutti i paesi del mondo, e la loro presenza è particolarmente rilevante nelle comunità più povere.

Nel mondo si contano 750 milioni di cooperative che offrono lavoro a più di 100 milioni di persone (lavoratori non soci) e che contano all'incirca un miliardo di soci. Si tratta di un numero piuttosto rilevante in quanto, secondo le stime di Worldometer, la popolazione mondiale è attualmente superiore a 7,8 miliardi di persone². In un recente studio svolto delle Nazioni Unite si è stimato che la vita di oltre 3 miliardi di persone, pari a quasi la metà della popolazione mondiale, è resa più sicura grazie alle imprese cooperative (ICA, 2012). Inoltre, durante una conferenza tenutasi a Venezia, organizzata congiuntamente dall'*Euricse*³ e dall'ICA, è emerso che il numero di soci di cooperative nel mondo è tre volte maggiore rispetto al numero di azionisti di imprese di capitali, e nei BRICS⁴ i soci delle cooperative sono quattro volte più numerosi dei possessori di azioni (Mayo, 2012).

Questi dati mettono in luce il fatto che il movimento cooperativo, nato nell'Inghilterra industriale della prima metà del diciannovesimo secolo, sia divenuto oggi, dopo soli 200 anni dalla sua nascita, un fenomeno globale che interessa la quasi totalità dei Paesi e delle culture del mondo.

L'Unione europea conta circa 300.000 cooperative di proprietà di 163 milioni di cittadini,⁵ che creano posti di lavoro ad altri 5,4 milioni di persone. La presenza delle cooperative è particolarmente rilevante in diversi settori, in particolare le cooperative europee occupano ampie quote di mercato nel settore manifatturiero, creditizio, agricolo, di vendita al dettaglio, farmaceutico e sanitario.

² Dato aggiornato al 30 settembre 2020.

³ L'*Euricse*, acronimo di European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, è un istituto di ricerca che promuove la conoscenza e l'innovazione nell'ambito delle imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni non profit di carattere produttivo.

⁴ BRICS è un acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi congiuntamente a: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ovvero riferendosi a paesi in rapida crescita economica (Wikipedia).

⁵ Si tratta di più di un terzo della popolazione europea. Il primo gennaio 2020, la popolazione dell'UE a 27 Stati membri era stimata a 447,7 milioni di individui.

Per quanto riguarda il settore agricolo, giusto per fare un esempio, in Europa le cooperative agricole hanno circa il 60% della quota di mercato per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed circa il 50% di quella relativa alla fornitura delle materie prime. Ancora, nel settore bancario le banche di credito cooperativo in Europa sono circa 4.200 con 63.000 sportelli, 50 milioni di soci, 181 milioni di clienti, 780.000 addetti ed un patrimonio complessivo di 5,65 miliardi di euro, a cui corrisponde una quota di mercato media pari al 20%. Per ciò che concerne, invece, il settore assicurativo, uno studio svolto dall'*International Cooperative and Mutual Insurance Federation*⁶ nel 2008 sostiene che il 25% del mercato mondiale delle assicurazioni è di tipo cooperativo (V. Zamagni, 2012).

Inoltre, durante la conferenza tenutasi a Venezia nel 2012 di cui sopra, è emerso che in alcuni Paesi le cooperative sono addirittura più grandi, in numero di occupati, delle imprese tradizionali. Recenti studi empirici hanno inoltre dimostrato che i livelli di occupazione sono più stabili nelle società cooperative rispetto alle imprese di capitali in quanto le cooperative, in particolare quelle di lavoro, tendono a variare i salari e non il livello di occupazione, al fine di salvaguardare i posti di lavoro. (Pérotin, 2012)

All'interno di questo scenario piuttosto fiorente e stimolante, l'Italia è uno dei Paesi in cui la cooperazione ha avuto una particolare importanza storica e in cui, ancora oggi, le imprese cooperative esprimono una massa critica tutt'altro che trascurabile.

L'Italia è infatti il primo paese europeo per numero di cooperative: quasi il 30% circa delle cooperative europee sono stanziate sul territorio italiano; si tratta di pressoché 60.000 cooperative, 12 milioni di soci e 1,5 milioni di addetti che, con un fatturato complessivo di oltre 151 miliardi di euro, contribuiscono alla formazione del Prodotto interno lordo (PIL) per una percentuale superiore all'8%.

Il ruolo centrale che le cooperative ricoprono all'interno del tessuto economico italiano è ancora più evidente se si pensa che un italiano su cinque è socio di una cooperativa e uno su tre acquista prodotti e servizi offerti dalle cooperative.

⁶ L'International Cooperative and Mutual Insurance Federation, abbreviata ICMIF, è l'unico organismo rappresentativo globale del settore delle assicurazioni cooperative e mutue.

Nel 2015 è stato redatto il primo rapporto Istat-Euricse sul settore cooperativo in Italia dal quale è emerso che le cooperative maggiormente diffuse sono quelle di lavoro (e rappresentano quasi la metà del totale), seguite da quelle sociali, di utenza o consumo e dal settore primario. Le cooperative italiane sono presenti in tutti i settori strategici, come quello immobiliare, dei trasporti, delle *utilities*⁷ e dei servizi sociali, e svolgono un ruolo particolarmente rilevante nel settore della distribuzione e vendita al dettaglio, dove le cooperative coprono il 34% della quota di mercato, e nel settore bancario, in quanto il 13,4% degli sportelli bancari italiani è gestito da imprese cooperative.

Dai dati a disposizione risulta evidente che le cooperative giocano un ruolo economico significativo all'interno del tessuto economico mondiale ed in particolare in quello del nostro Paese. L'obiettivo del presente elaborato è proprio quello di approfondire questa realtà economica in quanto, alla luce dei dati sopra esposti, risulta essere una parte importante della nostra economia, in contrasto con l'opinione comune che considera le cooperative come organizzazioni di nicchia.

La tesi è composta da due parti principali. Nella prima si andrà a conoscere in maniera più approfondita la realtà economica delle società cooperative in Italia; in particolare, si studierà l'evoluzione del movimento cooperativo dalla sua nascita ad oggi, le caratteristiche e le peculiarità che le contraddistinguono e che le differenziano dalle "classiche" società. Si vedrà, inoltre, la distinzione tra le cooperative a mutualità prevalente e non, nonché i valori ed i principi alla base del movimento cooperativo accennati precedentemente, al fine di comprendere e mettere in luce le motivazioni che hanno spinto il legislatore a destinare a questa forma societaria le agevolazioni fiscali di cui essa gode. Dopo aver approfondito e compreso le peculiarità del modello cooperativo, la seconda parte dell'elaborato si propone di analizzare le criticità che accompagnano tale modello societario. La crescita esponenziale del modello e la differenziazione della cooperazione hanno infatti messo in tensione la forma societaria della cooperazione ed i principi e valori su cui il modello cooperativo si fonda. In questa

⁷Con *utility* si intende un'azienda di servizio pubblico che eroga, in regime di monopolio o quasi-monopolio, beni e servizi essenziali per la collettività, ed è pertanto soggetta a una particolare regolamentazione da parte dei poteri pubblici, sia nella gestione sia nella fissazione delle tariffe (Treccani).

seconda parte si approfondiscono dunque le principali criticità che contraddistinguono le cooperative, si individuano alcune possibili soluzioni e si evidenzia il ruolo delle Centrali cooperative che, in tale contesto, risulta oggi ancora più cruciale per lo sviluppo e la crescita del movimento cooperativo. Infine verranno proposte alcune linee guida che le cooperative dovrebbero seguire al fine di rinnovare un aspetto e principio fondamentale della cooperazione, ovvero la partecipazione attiva dei soci, in quanto si ritiene che solo attraverso un intervento per ripristinare la propria governance le cooperative saranno in grado di migliorare la propria reputazione e credibilità.

CAPITOLO 1

La società cooperativa in Italia

SOMMARIO: *1.1 Nascita ed evoluzione del movimento cooperativo - 1.2 Nozione di società cooperativa - 1.3 La cooperativa a mutualità prevalente - 1.4 Le tipologie di società cooperativa - 1.5 Le Centrali cooperative - 1.6 Principi e valori alla base del movimento cooperativo*

1.1 Nascita ed evoluzione del movimento cooperativo

L'intento di questo paragrafo è quello di ripercorrere brevemente la storia della cooperazione e l'evoluzione di questa realtà economica, dalla sua nascita fino ai giorni d'oggi, al fine di mettere in luce le condizioni storiche che hanno portato alla nascita del movimento cooperativo e di comprendere l'identità fondante delle cooperative e la loro funzione nel sistema economico sociale. In un primo momento approfondiremo la nascita della cooperazione e la diffusione di questo movimento in Europa, per poi analizzare più nel dettaglio l'evoluzione della cooperazione e della legislazione vigente nel nostro Paese.

1.1.1 In Europa

La nascita del movimento cooperativo a livello internazionale è simbolicamente ricondotta al momento dell'acquisto, da parte di Robert Owen⁸, di una compartecipazione nella manifattura tessile di *New Lanark* in Scozia nel 1797, un periodo storico caratterizzato dal passaggio epocale dal mercantilismo al liberalismo. Al momento del trasferimento della proprietà della fabbrica tessile, 2.000 persone

⁸ Robert Owen (Newtown, 14 maggio 1771 – Newtown, 17 novembre 1858) è stato un inventore, imprenditore e sindacalista gallese. (Wikipedia)

dipendevano da quest'ultima, tra cui 500 bambini di età compresa tra i 5 ed i 14 anni provenienti da orfanotrofi e *workhouses*⁹ delle cittadine locali di Glasgow ed Edimburgo. La gente che popolava la campagna circostante non si sottoponeva ai lunghi orari di lavoro e ai ritmi stressanti che caratterizzavano la vita lavorativa della fabbrica, per cui gli operai provenivano dai livelli più bassi della società e vivevano in condizioni di povertà. Robert Owen acquistò la fabbrica tessile dal suocero con l'intento di gestirla secondo i suoi principi ed ideali, mettendo in secondo piano l'aspetto puramente lucrativo. Egli voleva infatti creare un sistema nel quale gli operai potessero contare su condizioni di lavoro più dignitose, garantendo così il benessere degli operai e delle loro famiglie e redistribuendo il reddito prodotto dall'impresa. Molti datori di lavoro dell'epoca pagavano i propri operai con moneta corrente o con buoni spendibili nei negozi interni alla fabbrica appartenenti al proprietario, che prendevano il nome di "*truck shop*", in cui era possibile acquistare beni di prima necessità, come cibo o vestiario, spesso caratterizzati da una qualità scadente e da un prezzo elevato. Robert Owen decise di creare uno spaccio interno alla propria fabbrica, ricalcando l'idea dei *truck shop* di cui sopra, in cui i suoi dipendenti potessero acquistare beni di prima necessità di buona qualità disponibili a prezzi di poco superiori al costo di acquisto (per il cibo) o di produzione (per gli articoli di abbigliamento); gli eventuali utili dello spaccio venivano poi divisi tra i dipendenti sulla base della quantità di merci acquistate da questi ultimi¹⁰. Owen è ricordato per aver dato una particolare importanza all'istruzione giovanile, egli creò infatti una scuola materna all'interno della fabbrica per istruire i figli dei suoi dipendenti.

La New Lanark divenne in poco tempo un'industria modello in cui i dipendenti avevano dei salari molto alti rispetto alla media, le condizioni igieniche all'interno della fabbrica erano rispettate, gli orari di lavoro erano inferiori alla media, i bambini sotto i nove anni non venivano inseriti all'interno dell'attività lavorativa, ai dipendenti e alle loro famiglie era garantita un'assistenza sanitaria e scolastica, i dipendenti potevano contare

⁹ Con casa di lavoro o *workhouse* ci si riferisce ad un luogo in cui veniva offerto alloggio ed occupazione a coloro che non erano in grado di autosostenersi economicamente.

¹⁰ Da tale pratica discende il cosiddetto ristorno, strumento utilizzato ancora oggi dalle cooperative per distribuire il valore aggiunto generato dall'attività del soci consumatori.

su uno spaccio aziendale rifornito di beni di qualità a dei prezzi inferiori rispetto al mercato e l'azienda si prendeva carico di costruire delle abitazioni per i propri dipendenti che, con il tempo, potevano acquisirne la proprietà.

Inizialmente la società inglese ebbe un riscontro positivo di fronte alla visione socialista ed assistenzialista di Owen, del tutto nuova per la società dell'epoca, abituata a focalizzarsi sulla logica capitalista. Per questo motivo alcuni anni dopo, nel 1817, Owen progettò una rete di villaggi cooperativi in cui era abolita la proprietà privata, al fine di creare un'economia alternativa a quella di mercato.

Le sue iniziative all'avanguardia furono, in un primo momento, apprezzate ed accolte dalla società e la sua fabbrica ebbe un grande successo; tuttavia i progetti di Owen erano molto costosi, e le sue idee innovative, e al tempo stesso sovversive, rappresentavano una vera e propria rottura rispetto al passato. Fu per questo motivo che perse gradualmente il sostegno finanziario ed economico dei ricchi filantropi che lo sostenevano e, nel giro di poco tempo, sia la New Lanark sia la rete di villaggi fallirono. Dopo questa prima esperienza, intorno al 1825, Robert Owen emigrò negli Stati Uniti dove tentò di creare una fabbrica con le stesse caratteristiche della New Lanark, chiamata *New Harmony*, ma anche questo suo nuovo tentativo fallì.

In questo contesto storico la cooperazione nacque come meccanismo di emancipazione delle classi sociali più povere e disagiate, alternativo sia all'assistenza pubblica sia alla rivendicazione sindacale (Manetti, 2014)¹¹. I tentativi promossi da Robert Owen, seppur fallimentari, non rappresentarono la fine della cooperazione, bensì l'ispirazione per un nuovo inizio.

Il 21 dicembre 1844 a nord di Manchester, in Inghilterra, in un contesto di grande povertà dovuto all'approvazione, nel 1815, della *Corn Law* che manteneva alto il prezzo dei cereali e delle rendite fondiari al fine di proteggere l'agricoltura interna dalla concorrenza estera (in un'ottica di protezionismo), nacque la prima cooperativa di consumo fondata da ventotto operai, i cosiddetti "*Probi Pionieri*", in una fabbrica tessile a Rochdale, costituita secondo i principi mutualistici moderni. Gli storici sono

¹¹ La cooperazione nacque per rispondere alle esigenze delle classi più povere della popolazione come prima forma di Welfare.

d'accordo nel riconoscere come prima cooperativa a livello internazionale quella fondata nel 1844 a Rochdale in quanto le imprese di Owen possono essere interpretate come un misto tra socialismo reale, assistenzialismo e filantropia, e non necessariamente cooperazione in senso stretto (Manetti, 2014).

La *Rochdale equitable pioneers society*, in italiano “*La società dei probi pionieri*”, nacque dall’iniziativa di questi ventotto operai che, ispirandosi alla filantropia oweniana, decisero di aprire un punto vendita in cui soci e non soci di quest’ultimo potessero acquistare beni di prima necessità di buona qualità a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Inizialmente nello spaccio si vendeva solo burro, zucchero, farina e candele ma, nel giro di pochi mesi, i soci della cooperativa di consumo aumentarono in maniera esponenziale e ciò permise al negozio di commercializzare una più vasta gamma di prodotti.

L’iniziativa imprenditoriale di Rochdale ebbe molto successo e, nel ventennio successivo, la cooperativa di consumo si diffuse rapidamente in Inghilterra. La chiave del successo imprenditoriale della cooperativa di consumo di Rochdale fu il rifiuto del modello tradizionale, il quale persegue principi capitalistici ed ha lo scopo di massimizzare i profitti, e l’adozione di nuove regole organizzative che presero il nome di *Rochdale Principles*¹². La cooperativa inglese era infatti basata su principi democratici in quanto i prodotti erano venduti a tutti, soci e non soci, in contanti e a prezzi di mercato; gli avanzi di gestione, laddove presenti, venivano redistribuiti ai soci in proporzione agli acquisti effettuati durante l’anno (il cosiddetto metodo del ristorno) e le decisioni venivano prese in base al principio del “voto capitario”¹³ in alternativa al principio capitalistico, in cui il voto è proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta da ciascun socio.

¹²I *Rochdale Principles*, in italiano noti come i principi di Rochdale, sono un insieme di ideali per il funzionamento delle cooperative delineati per la prima volta nel 1844 dalla *Rochdale Society of Equitable Pioneers a Rochdale*, in Inghilterra. Questi principi hanno costituito la base per i principi moderni che regolano il funzionamento delle cooperative di tutto il mondo. (Wikipedia)

¹³Il voto capitario, nel diritto societario, consiste nella regola per la quale ogni socio è titolare di un singolo voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute. (Wikipedia)

L’adozione di questo principio democratico, noto anche con l’espressione “una testa un voto” consente a ciascun socio della cooperativa di avere lo stesso potere in assemblea, a prescindere dalla quantità di acquisti effettuati.

Confrontando i due modelli imprenditoriali emerge una differenza sostanziale: mentre per quanto concerne la New Lanark fu il datore di lavoro (Owen) che, per ragioni di natura ideale, decise di farsi carico dei propri dipendenti, la società dei probi pionieri si contraddistingue per essere una vera e propria iniziativa di auto imprenditorializzazione in quanto l'iniziativa economica nacque dal basso, dagli stessi dipendenti della fabbrica e non da un imprenditore particolarmente illuminato ed attento alle necessità dei propri dipendenti. È per questa ragione che la società dei probi pionieri, fondata nel 1844 a Rochdale, è considerata la prima cooperativa di consumo al mondo.

Visto il grande successo delle cooperative di consumo in Inghilterra, il fenomeno cooperativo si ampliò e si diffuse a macchia d'olio in tutta Europa nel corso della seconda metà del diciannovesimo secolo.

In Francia e nella Svizzera francese, ad esempio, si sviluppò la cooperazione di produzione e lavoro, ispirata alle idee di Louis Blanc¹⁴. I primi esperimenti di cooperative di lavoro o di consorzi risalgono al periodo tra il 1830 ed il 1840 ad opera di Frances Bouchez, il quale promosse associazioni cooperative di mobiliari ed orafi. Pochi anni dopo, nel febbraio del 1848, la Francia deliberò, in seguito ad un disegno di legge presentato da Louis Blanc, l'istituzione dei "laboratori nazionali" gestiti in forma cooperativa. I laboratori nazionali (in francese noti come "*Atelier Nationaux*") consistevano in una "*nuova organizzazione sociale basata sulla proprietà comune dei mezzi di produzione*" che, secondo il loro ideatore, avrebbe assorbito la manodopera disoccupata e garantito il diritto al lavoro. Nel giro di soli tre mesi, i laboratori nazionali fallirono, ma rappresentano tuttora il primo caso di cooperativa di produzione e lavoro a livello internazionale.

Pochi anni dopo, intorno al 1850, il movimento cooperativo si diffuse anche in Germania dove, in un contesto di grande crisi economica, nacque la cooperazione di credito, ideata e, al tempo stesso, realizzata da due filantropi tedeschi Raiffeisen e Schulze-Delitzsch. Hermann Schulze-Delitzsch fu il primo a promuovere la costruzione

¹⁴ Louis Jean Joseph Charles Blanc (Madrid, 29 ottobre 1811 – Cannes, 6 dicembre 1882) è stato uno storico e politico francese. (Wikipedia)

di cooperative tra i piccoli imprenditori per assicurarsi contro malattie, infortuni, morte e acquisto delle materie prime. I suoi tentativi ebbero un grande successo e pochi anni dopo, nel 1859, si contavano 183 banche nelle province di Pomerania e Sassonia, al nord della Germania; stavano nascendo le prime banche popolari. Simultaneamente Friedrich Wilhelm Raiffeisen, in qualità di borgomastro¹⁵ della cittadina di Weyerbusch, trasformò le attività di mutuo soccorso in una vera e propria banca ispirata ai valori cristiani oltre a quelli economici¹⁶, che raccoglieva i risparmi da parte dei cittadini benestanti ed erogava credito a coloro che presentavano maggiori necessità economiche (contadini in particolare). È così che nacquero le prime casse rurali ed artigiane, ovvero le prime cooperative di credito per artigiani e agricoltori; la prima in particolare fu l'associazione cassa rurale di Hellersdorf. Anche le casse crebbero esponenzialmente: alla morte di Raiffeisen, nel 1888, se ne contavano infatti ben 425.

1.1.2 In Italia

I governi italiani che si sono susseguiti fino alla metà dell'Ottocento non incoraggiarono i progetti cooperativi e talvolta emersero atteggiamenti avversi alla cooperazione; per questo motivo il nostro paese ha tardato a seguire l'esempio britannico.

Le prime esperienze cooperative si manifestarono in Italia con un decennio di ritardo rispetto all'Inghilterra e si svilupparono in particolar modo nel Nord d'Italia, ovvero laddove erano già presenti le Società di Mutuo Soccorso e le Società Operaie.

La prima cooperativa italiana sorse a Torino nel 1854 e fu il Magazzino di Previdenza, costituito dalla società operaia torinese al fine di contrastare gli effetti di una grave carestia agricola ed il conseguente aumento dei prezzi. Il primo esempio di cooperativa italiana di produzione e lavoro seguì due anni dopo con la creazione dell'Associazione Artistico Vetraria di Altare, a Savona.

¹⁵ Il borgomastro è il capo elettivo delle amministrazioni comunali delle città tedesche ed ha le stesse funzioni e prerogative del sindaco delle città italiane.

¹⁶ Raiffeisen e Schulze-Delitzsch erano entrambi animati da un forte spirito religioso di natura cristiana.

Le cooperative vennero appoggiate e promosse dai liberali e dai repubblicani mazziniani, trovarono consenso e arricchirono il movimento politico e sindacale di emancipazione dei lavoratori. Si trovò infatti nella cooperazione uno strumento di inserimento non conflittuale delle classi meno agiate nello sviluppo economico, strumento necessario e utile all'intera organizzazione sociale.

Altre iniziative interessanti nacquero negli anni successivi: a Firenze nel 1863 fu fondata la Società Cooperativa di Consumo per il Popolo; nel 1864 venne aperta la prima banca cooperativa italiana: la Banca Popolare di Lodi e a Como nel 1865 nacque la prima cooperativa italiana con uno statuto modellato sui principi di Rochdale (i cosiddetti *Rochdale Principles* visti precedentemente). Il movimento cooperativo iniziò a diffondersi rapidamente in Italia e nel 1893 nacque la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (oggi conosciuta con il nome LegaCoop) per rispondere all'esigenza, delle cooperative italiane, di avere un'organizzazione di riferimento che avesse obiettivi e funzioni di coordinamento e promozione della cooperazione su tutto il territorio nazionale.

In particolar modo è durante l'età giolittiana¹⁷ che la cooperazione ebbe un impulso notevole grazie all'appoggio statale che ne favorì lo sviluppo attraverso strumenti legislativi e finanziari. Dal 1904 al 1910 vengono approvati numerosi provvedimenti legislativi per consentire alle cooperative di aggiudicarsi ingenti appalti pubblici. Ciò favorì lo sviluppo del movimento cooperativo, che “esplose” in particolar modo in Toscana e in Emilia-Romagna, dove si concentrarono la maggior parte degli appalti pubblici di quegli anni. Il numero delle cooperative presenti sul territorio italiano crebbe in maniera più che esponenziale, passando da 2.000 nel 1900 a 25.000 cooperative con 2 milioni di soci nel 1921.

Come si può immaginare il primo conflitto mondiale ebbe dei riflessi negativi anche sul settore cooperativo a causa dell'aumento dei costi e del rallentamento generale dell'economia italiana che ne conseguì. Tuttavia i dati sopra riportati evidenziano un

¹⁷ Per età giolittiana s'intende quel periodo della storia italiana che va dal 1903 al 1914, un decennio che prese il nome dai governi del liberale Giovanni Giolitti, che caratterizzarono la vita politica italiana sino alla vigilia della prima guerra mondiale. (Wikipedia)

fatto piuttosto interessante: lo scoppio della prima guerra mondiale non fermò la diffusione del movimento cooperativo in Italia, al contrario contribuì alla crescita della cooperazione, in quanto lo Stato, per evitare speculazioni private sull'approvvigionamento alimentare durante la guerra, instaurò delle relazioni privilegiate con le cooperative di consumo. Dopo la fine del conflitto mondiale, tra il 1919 ed il 1921, nel nostro paese si assistette ad un vero *boom* cooperativo, stimolato in parte dalla forte disoccupazione e dall'aumento sfrenato dei prezzi. Nel 1921 sopraggiunse una crisi economica che impedì al governo italiano di proseguire la politica basata sugli appalti pubblici a favore delle cooperative, le quali si trovarono in difficoltà. In breve tempo la crisi economica si trasformò in crisi istituzionale che portò alla trasformazione dell'Italia da Stato liberale a Stato fascista e all'approvazione delle leggi fasciste. Il movimento cooperativo risentì particolarmente della seconda guerra mondiale, esso subì un notevole ridimensionamento e rischiò di scomparire del tutto. Il fascismo non vedeva di buon occhio le cooperative per i principi democratici alla base del movimento, per questo motivo cercò di controllare le cooperative sottoponendole a rigidi controlli istituendo un organo appositamente creato, il cosiddetto ente nazionale fascista delle cooperative, il quale aveva l'obiettivo di scoraggiare i tentativi di "eccessiva" democratizzazione e libertà di iniziativa imprenditoriale cooperativa. Questo ente capovolse il significato democratico e partecipativo della cooperazione, inserì dei gerarchi fascisti all'interno degli organi di governo di ogni cooperativa e di conseguenza queste ultime persero la loro autonomia.

Durante il ventennio fascista il legislatore diede rilievo al movimento cooperativo il quale, nonostante le restrizioni ed i numerosi controlli da parte dello Stato centrale, riuscì a resistere e svilupparsi in tutto il Paese e già nel 1942, con l'approvazione del codice civile, il legislatore fascista riconobbe nello scopo mutualistico la specificità delle imprese cooperative.

Con la fine del ventennio fascista e la ricostruzione post bellica, il movimento cooperativo riprese a crescere sia in Italia sia nel resto del mondo. La cooperazione rinasce dalla Resistenza antifascista, così come i partiti ed i sindacati democratici; nel

1945 furono rifondate la Lega e la Confederazione Cooperativa Italiana,¹⁸ e la cooperazione si riprese gradualmente l'autonomia che le era stata negata negli anni precedenti dal regime fascista.

Pochi anni dopo i padri costituenti riconobbero il ruolo della cooperazione nella Costituzione della Repubblica, dedicandogli un'autonomia e una specifica trattazione all'articolo 45, il quale sancisce quanto segue:

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

La cooperazione viene quindi riconosciuta nella Carta fondamentale come fenomeno sociale ed economico la cui funzione sociale risiede nello scopo mutualistico, distintivo ed unificante di ogni cooperativa, senza fini di speculazione privata. Attraverso lo scopo mutualistico la cooperazione concorre ed è sollecitata a contribuire alla costruzione di una democrazia sostanziale.

Il 14 dicembre del 1947, prima che la Costituzione fosse promulgata¹⁹, il legislatore italiano approvò il d.lgs. C.d.S. n°1577/1947, conosciuta come “legge Basevi”, che disciplina la materia cooperativa nella “nuova” Italia democratica e repubblicana, al fine di colmare alcune lacune lasciate dal codice civile del 1942. All'interno della legge Basevi vengono enunciati per la prima volta i principi e le norme fondamentali della democrazia cooperativa: il principio del voto capitaro, il principio della porta aperta e la presenza di un limite alla partecipazione al capitale sociale. La legge introdusse e regolamentò l'attività di vigilanza governativa, ovvero dei controlli periodici da parte del Ministero del Lavoro al fine di verificare che le cooperative non fossero una finzione opportunistica dietro alla quale si celava, di fatto, un'impresa capitalistica. Inoltre la legge si focalizza sulla ricostruzione del registro prefettizio, istituito per la prima volta durante l'età giolittiana, a cui sono tenute ad iscriversi tutte le cooperative, e

¹⁸ La Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative) fu fondata nel 1919 in seguito alla scissione della componente cattolica dalla Lega. Entrambe furono sciolte nel 1925 per opera del regime fascista.

¹⁹ Il testo definitivo della Costituzione italiana venne approvato il 22 dicembre 1947, fu promulgato il 27 dicembre ed entrò in vigore il 1 gennaio del 1948.

non solo coloro che sono interessate a ricevere degli appalti pubblici come precedentemente stabilito. La legge Basevi introdusse per la prima volta dei benefici fiscali per le cooperative che rispettavano determinati requisiti mutualistici: limite nella distribuzione dei dividendi, divieto di distribuzione ai soci delle riserve, devoluzione del patrimonio sociale, in sede di scioglimento della cooperativa, a fini di pubblica utilità. La legge Basevi fu molto importante in quanto contribuì alla fissazione delle norme fondamentali per lo sviluppo del movimento cooperativo italiano. La cooperazione crebbe grazie al *boom* economico degli anni cinquanta e sessanta e, alla fine degli anni ottanta, il movimento cooperativo si era consolidato in tutta la penisola italiana, con maggiore intensità al Centro e al Nord.

L'8 novembre 1991 il legislatore italiano introduce e disciplina le cooperative sociali con la legge n. 381, introducendo il principio della mutualità esterna o allargata, ovvero una finalità più ampia del mero scopo mutualistico²⁰. La cooperativa sociale ha, secondo la normativa, il fine di perseguire l'interesse generale della comunità tramite la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. La funzione sociale della cooperazione in questo caso non coincide più con lo scopo mutualistico ma acquisisce un'utilità più allargata, esterna ai soci: contribuisce a garantire e tutelare i diritti essenziali dei cittadini quali la salute, l'assistenza, l'educazione, e promuove l'inclusione sociale di soggetti spesso emarginati ed esclusi.²¹

L'anno successivo il legislatore rafforza la mutualità interna che, insieme al principio democratico, rimane un elemento centrale del movimento cooperativo. Con la L. 59/92 vennero eliminati i maggiori ostacoli alla raccolta di capitali e finanziamenti,

²⁰ Le crisi economiche, la crescente disoccupazione e povertà, e numerosi altri fattori tra cui i budget sempre inferiori a disposizione degli enti pubblici, hanno reso necessario l'intervento di altri attori di Welfare che affiancassero lo Stato. I primi ad essere riconosciuti dalla come attori di Welfare sono state le imprese non profit e le cooperative che, per le loro finalità e le loro caratteristiche, erano riconducibili all'azione dello Stato (Welfare mix).

²¹ Le cooperative sociali possono essere distinte in due categorie:

- le cooperative sociali di tipo A: sono finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, di istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica e inserimento al lavoro (erogano servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi);
- le cooperative sociali di tipo B: svolgono attività agricole, commerciali, industriali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Queste ultime devono rappresentare almeno il 30% del totale dei soci.

introducendo la figura del socio sovventore e dell'azionista di partecipazione²², e vennero istituiti i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, un istituto cardine della mutualità esterna.

Infine, con la riforma del diritto societario entrata in vigore il 1 gennaio 2004, venne introdotta la sostanziale distinzione tra le società cooperative a mutualità prevalente, cioè le cooperative che operano prevalentemente a favore dei soci, e le società cooperative a mutualità non prevalente, ovvero le società che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei terzi non soci. Questa distinzione si riverbera sotto il profilo fiscale, in quanto il legislatore riserva le agevolazioni fiscali solo alle cooperative a mutualità prevalente²³. Inoltre, con la riforma del diritto societario, il legislatore offre alle cooperative la possibilità di organizzarsi utilizzando i modelli della società per azioni o della società a responsabilità limitata in relazione alla dimensione dell'impresa. Con la riforma del diritto societario il legislatore riconosce il ruolo di inclusione sociale della cooperazione in quanto i beneficiari della mutualità non sono solo i soci, ma anche gli utenti e, laddove la cooperativa si prefigge uno scopo di mutualità allargata, l'intera collettività.

Alla luce della presente disamina, si può affermare che la cooperazione si è fortemente sviluppata nel corso degli anni in tutto il territorio nazionale e rappresenta oggi una realtà fondamentale per l'economia italiana, oltre che per la funzione sociale che essa svolge. Il modello cooperativo si è infatti rivelato efficace sia in grandi aziende, sia nelle piccole imprese, diffuse su tutto il territorio ed operanti in tutti i settori.

²² Questi due soggetti possono diventare soci della cooperativa limitandosi a conferire quote di capitale sociale, senza intrattenere con la cooperativa un rapporto mutualistico di lavoro o di scambio.

²³ Le agevolazioni fiscali sono estese anche alle cooperative sociali che sono considerate cooperative a mutualità prevalente (indipendentemente dal rispetto dei parametri quantitativi sulla prevalenza dello scambio mutualistico nei confronti dei soci rispetto ai terzi non soci) per la loro funzione sociale a mutualità allargata o estesa.

1.2 Nozione di società cooperativa

Il modello della società cooperativa, che nasce nell'ordinamento italiano nella seconda metà dell'800, ha subito numerose modificazioni strutturali nel corso della sua storia legislativa. La cooperativa è considerata un tipo autonomo di società che trova la sua disciplina nel Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile (articoli 2511 - 2545-*octiesdecies*) ed è definita dall'articolo 2511 come "*società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritta presso l'albo delle società cooperative*". Secondo la dottrina prevalente la società cooperativa, dopo la riforma del diritto societario del 2003, può essere inquadrata sotto l'aspetto organizzativo tra le società di capitali (nonostante la causale del contratto societario sia differente rispetto alle società di capitali)²⁴.

L'art. 2511 c.c. enuncia i caratteri tipologici delle società cooperative: lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale sociale e l'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. All'interno di questo paragrafo andremo ad approfondire questi tre capisaldi che contraddistinguono le società cooperative e che sono fonte di conseguenze normative caratteristiche ed originali.

1.2.1 Lo scopo mutualistico

L'articolo 2247 del codice civile, che regola il contratto di società, afferma che "*Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune dell'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*". Tuttavia la società cooperativa si discosta da questa definizione in quanto, a differenza delle società tradizionali, non persegue lo scopo lucrativo bensì quello mutualistico, ovvero quello di fornire ai propri soci beni, servizi, ed occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Lo scopo mutualistico rappresenta l'elemento

²⁴ Le società cooperative sono inserite nel quadro delle società di capitali, attraverso il rinvio al modello delle società per azioni (art. 2516 c.c.). Con la riforma del diritto societario del 2003 tale inquadramento viene confermato e viene data alle cooperative la possibilità di rinvio non solo alla disciplina delle s.p.a. ma anche delle società a responsabilità limitata, in presenza di particolari circostanze (art. 2519 c.c.).

unificante che caratterizza l'identità di tutte le società cooperative. Quest'ultimo ne è, infatti, il principale elemento distintivo, e rappresenta una componente necessaria del contratto sociale ed indispensabile alla qualificazione di società cooperativa²⁵. Il fine della cooperativa è quindi quello di soddisfare i bisogni dei soci della cooperativa e non quello di remunerare il capitale investito da questi ultimi, come tradizionalmente avviene nelle società a scopo di lucro; per questo motivo la mutualità si può intendere come la gestione di un servizio al socio. In una società cooperativa non esiste quindi un vero e proprio imprenditore da remunerare perciò l'eventuale avanzo di gestione dell'attività di impresa, chiamato vantaggio mutualistico, può essere impiegato, a discrezione dell'assemblea, per rendere migliore il servizio mutualistico reso ai soci attraverso un minor costo dei beni e servizi offerti dalla cooperativa o una maggior retribuzione dei beni e servizi offerti dai soci alla cooperativa, può essere redistribuito ai soci sotto forma di ristorno²⁶ o, ancora, può essere destinato al rafforzamento dell'impresa. Il vantaggio mutualistico è quindi il risparmio del profitto dell'imprenditore ed è il fine che i soci di una cooperativa perseguono.

La riforma del diritto societario del 2003 ha rafforzato l'elemento del "servizio mutualistico reso ai soci" sia attraverso l'introduzione della distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non prevalente²⁷, sia attraverso l'introduzione del concetto di scambio mutualistico. Lo scambio mutualistico è da intendersi come rapporto bilaterale tra il socio e la cooperativa attraverso il quale si realizzano le finalità sociali; la mutualità è da intendersi come reciprocità e quindi come scambio reciproco tra la cooperativa ed il socio. Il carattere mutualistico è infatti individuabile nella diretta partecipazione del socio all'attività produttiva attraverso quello che è stato codificato

²⁵ L'art. 2515 c.c. sancisce che la denominazione sociale della cooperativa deve contenere l'indicazione di società cooperativa e, al secondo comma, e statuisce che "*l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico*".

²⁶ Il ristorno rappresenta la remunerazione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa. L'articolo 2545 sexies del codice civile precisa che il ristorno remunera il servizio mutualistico in ragione della quantità e della qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa.

"Come il dividendo rappresenta il metodo di remunerazione della partecipazione capitalistica che dà forma e sostanza al concetto di scopo di lucro nelle società di capitale, così il ristorno implementa il concetto di scopo mutualistico rappresentato dalla remunerazione al socio dello scambio mutualistico." (Bonfante, 2011, pag. 2)

²⁷ La distinzione tra le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative a mutualità non prevalente viene dettata dagli artt. 2515 e 2513 del codice civile.

come rapporto di scambio mutualistico (come prestatore di lavoro, fornitore di beni e servizi o acquirente di beni e servizi)²⁸. Pertanto può aderire alla cooperativa solo il socio che possiede determinati requisiti soggettivi di partecipazione di cui all'art. 2527 c.c. il quale prevede che il cooperatore debba avere delle qualità personali coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta dalla cooperativa²⁹.

L'articolo 2512 del codice civile individua tre tipologie di scambio mutualistico:

- utenza: la cooperativa svolge la sua attività nei confronti dei soci, offrendo loro beni e servizi, i soci sono quindi consumatori dei beni e/o utenti dei servizi offerti dalla cooperative;
- lavoro: la cooperativa si avvale nello svolgimento della sua attività delle prestazioni lavorative dei soci;
- supporto: la cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività dei beni o servizi apportati dei soci.

In ragione del tipo di scambio mutualistico si distinguono tre diverse *species* di società cooperativa: la cooperativa di utenza, di lavoro e di supporto; le società cooperative, indipendentemente dalla categoria dell'Albo delle società cooperative alla quale sono iscritte, possono sempre essere ricondotte ad una delle tre tipologie sopra riportate. Approfondiremo questo aspetto in un secondo momento (paragrafo 4).

Come abbiamo visto precedentemente una delle caratteristiche principali che contraddistingue la società cooperativa rispetto alle altre tipologie di società è la mutualità ed il perseguimento dello scopo mutualistico anziché quello lucrativo.

Tuttavia, in base alla presenza o meno di altri soggetti, oltre ai soci, che effettuano prestazioni della stessa natura e oggetto o che partecipino allo scambio mutualistico, possiamo distinguere la mutualità in esclusiva, prevalente e non prevalente. In mancanza di un'espressa opzione statutaria la mutualità è da intendersi come esclusiva³⁰, ciò significa che gli amministratori hanno la facoltà di utilizzare i fattori produttivi

²⁸ La mutualità nella cooperativa è necessaria. Pertanto il socio deve partecipare direttamente all'attività di impresa. (Vella, Genco, Morara, 2018, pag. 32)

²⁹ In una cooperativa può possedere la qualità di socio solo chi ha un interesse alla prestazione mutualistica ed alla sua remunerazione a differenza di quanto avviene nella società di capitali in cui lo scopo di remunerazione del capitale non presuppone di norma il possesso di alcun requisito soggettivo.

³⁰ La mutualità si dice esclusiva o pura quando l'impresa mutualistica è chiusa rispetto al mercato.

corrispondenti allo scambio mutualistico non provenienti in maniera esclusiva dai soci. Qualora invece lo statuto prevedesse la possibilità, per la cooperativa, di operare anche nei confronti di terzi non soci, risulta fondamentale la distinzione tra mutualità prevalente e non, criterio discriminante ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali da parte della cooperativa. La mutualità è prevalente qualora il volume economico dell'attività mutualistica supera il volume delle transazioni di analoga natura intercorse con soggetti terzi. Le cooperative a mutualità prevalente sono quindi quelle che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei soci nel raggiungimento dei fini istituzionali e/o che svolgono la loro attività prevalentemente in favore di questi ultimi.

Sotto una diversa prospettiva la mutualità può essere distinta in interna ed esterna. La mutualità interna corrisponde al modello legale concepito dal nostro codice civile e si può intendere come la gestione di un servizio al socio a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato. I profili della mutualità finora esaminati fanno riferimento alla mutualità intesa come scambio bilaterale e reciproco tra il socio e la cooperativa. Tale mutualità viene definita mutualità interna, ovvero riferita ai rapporti che si svolgono all'interno della società, cioè tra soci e cooperativa per distinguerla dalla mutualità esterna o di sistema. L'art. 2520 del codice civile al secondo comma prevede che le cooperative possano essere improntate alla "mutualità esterna", ovvero possano essere "destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie di non soci". In particolare si è iniziato a parlare di mutualità esterna in seguito alla promulgazione della legge 31 gennaio 1992, n.59 il cui articolo 11 ha introdotto l'istituto dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, aspetto confermato ed ulteriormente sviluppato in seguito alla riforma del diritto societario del 2003. In modo impreciso e concettualmente fuorviante, le espressioni "mutualità esterna" e "mutualità di sistema" sono entrate nell'uso comune per indicare le forme di solidarietà obbligatoria imposte alle società cooperative nei confronti dei Fondi mutualistici. Tale imprecisione terminologica deriva dal fatto che queste norme non corrispondono ad uno scopo sociale di tipo mutualistico, ma si basano su una componente solidaristica tra cooperative, storicamente e naturalmente intrinseca all'interno del movimento cooperativo, prevista dal sesto principio definito

dall'Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) che prende il nome di “cooperazione tra cooperative”.

Come affermato da Bonfante, secondo il legislatore italiano lo scopo mutualistico rappresenta, quindi, “una sorta di *marchio di fabbrica* della società cooperativa, in aderenza al fatto che è proprio e solo nel perseguimento dello scopo mutualistico che la cooperativa esprime la sua funzione sociale.” (Bonfante, 2011)

1.2.2 La variabilità del capitale sociale

La variabilità del capitale sociale rappresenta una delle caratteristiche strutturali più rilevanti per la fattispecie della società cooperativa. L'articolo 2524 del codice civile afferma che le società cooperative non sono tenute ad indicare nel proprio atto costitutivo il capitale sociale in un ammontare prestabilito. La regola della variabilità del capitale sociale è espressa al secondo comma dell'articolo sopra citato, il quale stabilisce che “nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo”. Ciò significa che il capitale della società cooperativa muta automaticamente in seguito all'entrata o all'uscita dei soci cooperatori senza doverne modificare l'atto costitutivo, carattere significativamente derogatorio rispetto a quanto previsto per le società di capitali³¹. La variabilità del capitale sociale della società cooperativa rappresenta una caratteristica strutturale in quanto è funzionale al carattere della struttura aperta della società, e sottolinea la secondarietà del ruolo del capitale rispetto al rapporto societario che si fonda sullo scambio mutualistico.

La variabilità del capitale sociale e il principio della porta aperta rappresentano il riscontro organizzativo del principio di adesione libera e volontaria dei soci, sancito nei principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale che, sin dalle sue origini storiche, accompagna la cooperazione. Questo principio sancito dall'ICA identifica il carattere

³¹ Le cooperative non sono tenute a modificare l'atto costitutivo in seguito all'ingresso e all'uscita di nuovi soci cooperatori dall'impresa, ciò rappresenta una conseguenza indiretta delle delibere di ammissione di nuovi soci dell'organo amministrativo su istanza degli interessati, ed avviene quindi automaticamente senza dover ricorrere ad una delibera dell'assemblea straordinaria, come previsto invece per le società di capitali.

aperto della società cooperativa quale elemento naturale di quest'ultima in quanto aperta all'offerta del servizio mutualistico da parte di chiunque sia in grado di partecipare all'attività sociale, senza alcuna discriminazione. Il principio della "porta aperta", a sua volta ispirato a finalità di ampliamento della base sociale, prevede che chiunque sia in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione previsti all'interno dell'atto costitutivo debba essere tutelato nell'ammissione alla cooperativa. Tale principio ha acquisito un notevole rafforzamento dopo la riforma del diritto societario del 2003, la quale ha introdotto le regole di trasparenza e tutela del socio (art. 2528)³².

La variabilità del capitale sociale rappresenta inoltre *"una regola che sottolinea indirettamente il carattere secondario del capitale sociale rispetto alla partecipazione attiva e personale del socio interessato alla prestazione mutualistica piuttosto che alla valorizzazione dell'investimento nella società."* (Bonfante, 2011). La variabilità del capitale sociale si collega quindi allo scopo mutualistico, in quanto consente di agevolare l'ingresso dei soci che, attraverso lo scambio, sono interessati a contribuire al funzionamento della società; allo stesso modo, è altresì facilitata l'uscita di coloro che non sono più interessati alla prestazione mutualistica.

La variabilità del capitale sociale non si applica solo con l'ammissione di nuovi soci, procedura regolata dall'art. 2528 c.c., ma anche in caso di recesso, esclusione e morte del socio. La regola della variabilità del capitale sociale non si applica invece nel caso in cui venga sottoscritto un aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea da parte di un vecchio socio o in seguito all'ammissione del nuovo socio³³.

Concludendo è bene sottolineare che le regole della variabilità del capitale sociale si applicano esclusivamente alle vicende relative ai conferimenti dei soci cooperatori e, invece, non vengono applicate ai conferimenti dei soci finanziatori, per i quali l'art. 2526 c.c. rinvia alla disciplina delle società per azioni; ne consegue che le operazioni di

³² L'articolo 2528 del codice civile conferma la competenza degli amministratori sulle decisioni di ammissione di nuovi soci ma mira ad evitare che l'organo assembleare possa decidere di operare scelte arbitrarie e discriminatorie, non ispirate ai criteri di diligente gestione dell'impresa. Per rafforzare la tutela dell'aspirante socio il comma 3 prevede che, in caso di rigetto della domanda di ammissione del socio, l'assemblea è tenuta a motivare la sua scelta entro sessanta giorni.

³³ In questo caso l'aumento di capitale sociale non avverrà automaticamente ma sarà necessaria una delibera da parte dell'assemblea straordinaria di aumento a pagamento del capitale sociale.

aumento del capitale sociale in seguito ai conferimenti dei soci finanziatori devono essere effettuate in sede straordinaria.

Come riportato da Bonfante, *“l'impostazione tradizionale tende ad escludere la caratteristica della variabilità del capitale sociale con riguardo ai conferimenti dei finanziatori, in quanto collega la regola della variabilità al principio della porta aperta e comunque all'ingresso e all'uscita dei soci cooperatori.”* (Bonfante, 2011)

1.2.3 L'Albo delle società cooperative

La formazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel registro delle imprese non sono sufficienti alla nascita della cosiddetta società cooperativa; quest'ultima, infatti, per acquisire lo status di società cooperativa deve infatti essere iscritta anche all'Albo degli enti cooperativi. Ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, le cooperative sono infatti tenute a richiedere l'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative e la mancata iscrizione comporta l'impossibilità per la società di acquisire lo status di cooperativa³⁴ e, di conseguenza di godere delle agevolazioni fiscali previste per il proprio settore. L'Albo delle società cooperative è stato istituito con il DM 23 giugno 2004 del Ministro delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo economico - MISE) in sostituzione dello Schedario generale della cooperazione e dei precedenti Registri Prefettizi provinciali. Il decreto ministeriale è stato successivamente modificato ed integrato dal DM del 6 marzo 2013, il quale recepisce la nuova normativa in materia di Società di mutuo soccorso e sancisce l'obbligo di iscrizione all'Albo nella sezione appositamente costituita. L'Albo delle società cooperative è gestito con modalità informatiche dal MISE, il quale collabora con gli uffici delle Camere di commercio per la raccolta delle notizie e pubblicità dei dati; la tenuta di tale Albo costituisce un'attività essenziale per il controllo pubblico sul movimento cooperativo.

³⁴ L'art. 2511 c.c. non attribuisce efficacia costitutiva all'Albo delle società cooperative. L'acquisizione della personalità giuridica da parte della società cooperativa avviene in seguito alla registrazione presso il Registro delle Imprese (art. 2331 c.c.). Per acquisire lo status di cooperativa è invece necessaria l'iscrizione presso tale Albo.

L'Albo si compone di due sezioni: quella relativa alle cooperative a mutualità prevalente, all'interno della quale è stato creato un'ulteriore spazio riservato alle cooperative a mutualità prevalente di diritto, tra cui quelle sociali riconosciute come tali dalla legge, e quella riservata alle altre tipologie di cooperative. In seguito al DM del 6 marzo 2013 di cui sopra, è stata introdotta una terza sezione dedicata alle società di mutuo soccorso. Al momento dell'iscrizione presso l'Albo, le cooperative sono inserite in categorie specifiche determinate in funzione dell'attività svolta dalla cooperativa. Le categorie previste dall'Albo sono quindici e sono di seguito elencate: cooperative di produzione e lavoro; cooperative di lavoro agricolo; cooperative sociali; cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento; cooperative edilizie di abitazione; cooperative della pesca; cooperative di consumo; cooperative di dettaglianti; cooperative di trasporto; consorzi cooperativi; consorzi agrari; banche di credito cooperativo; consorzi e cooperative di garanzia e fidi; altre cooperative; società di mutuo soccorso.

L'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative è obbligatoria per tutte le cooperative in quanto ha finalità anagrafiche, svolge una funzione di supporto allo svolgimento dell'attività di vigilanza ed è il presupposto per fruire delle agevolazioni di natura fiscale e di benefici di altra natura³⁵. Ai sensi dell'articolo 2512 comma 2 del codice civile, le cooperative a mutualità prevalente sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Albo e a depositare annualmente i propri bilanci allo scopo di dimostrare il possesso del requisito di prevalenza, condizione necessaria per poter fruire dei benefici fiscali previsti per le cooperative iscritte presso questa sezione.

³⁵ In caso di omessa iscrizione all'Albo da parte di una cooperativa iscritta al Registro delle imprese la cooperativa viene esclusa da ogni forma di agevolazione eventualmente spettante e, inoltre, l'Attività di vigilanza può adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies c.c. per funzionamento irregolare della società, in caso di società effettivamente esistente;
- cancellazione dal Registro delle imprese, in caso di società ancora iscritta ma non più effettivamente esistente.

1.3 La società cooperativa a mutualità prevalente

Come abbiamo visto precedentemente il modello legale di società cooperativa previsto dal codice civile coincide con la cosiddetta società cooperativa a mutualità pura o esclusiva, ovvero l'impresa mutualistica chiusa rispetto al mercato, che svolge la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci.

Tuttavia il modello di società cooperativa ad oggi più diffuso e adottato dalle cooperative italiane è quello opzionale aperto al mercato ed ai rapporti con i terzi non soci in quanto *“il divieto di interagire con i terzi, nell'ambito di un'economia di mercato concorrenziale, costringerebbe la cooperativa a posizioni di marginalità”* (Bitossi, 2014).

In un contesto in cui le cooperative operano anche con soggetti non soci emerge l'esigenza di misurare il peso specifico dell'attività mutualistica svolta dalla società in rapporto all'attività svolta nei confronti dei soggetti terzi, al fine di dimostrare non solo la natura mutualistica della cooperativa ma anche il conseguimento, o meno, da parte di quest'ultima della “condizione di prevalenza”.

La riforma del diritto societario del 2003 ha poi introdotto, all'interno della disciplina generale delle società cooperative, una nuova *species*: la cooperativa a mutualità prevalente, che si contrappone alla cooperativa a mutualità non prevalente. La cooperativa a mutualità prevalente, così come si può desumere dalla denominazione, è caratterizzata, oltre che dai requisiti statutari tradizionali, anche dal possesso della condizione di prevalenza mutualistica.

Il decreto legislativo 6/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004, in funzione della prevalenza mutualistica, distingue le società cooperative in due macro-categorie:

- le cooperative a mutualità prevalente;
- le cooperative a mutualità non prevalente.

L'articolo 2512 del codice civile fissa a tal proposito il criterio generale per l'individuazione del principio di prevalenza, mentre demanda all'articolo successivo la

fissazione delle regole di “misurazione” di tale principio. In ragione del tipo di scambio mutualistico, il carattere di prevalenza sussiste se l’attività è svolta prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi, oppure nel caso in cui la cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci oppure degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Si tratta di tre requisiti di prevalenza che non devono coesistere in ciascuna cooperativa, ma ciascuno di essi è riferito al tipo di scambio mutualistico proprio di ogni cooperativa. Nel caso in cui la società cooperativa sia mista, ovvero persegua contemporaneamente più di uno scopo mutualistico, non è richiesto il rispetto della prevalenza in ogni tipologia di scambio mutualistico praticato dalla società, ma la condizione di prevalenza viene calcolata facendo ricorso alla media ponderata dei coefficienti relativi ad ogni scambio mutualistico, come previsto dall’art. 2513 c.c..

Le regole per la misurazione della prevalenza mutualistica sono enunciate all’interno dell’articolo 2513 del codice civile, nel quale vengono indicati i “*Criteri per la definizione della prevalenza*”:

“Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.”

I parametri di calcolo riportati nell'art. 2513 c.c fanno riferimento ai caratteri tipici dello scambio mutualistico perseguito dalle diverse tipologie di cooperative; in particolare il punto a) si riferisce alle società cooperative di utenza, il punto b) alle cooperative di lavoro ed il punto c) fa riferimento alle cooperative in cui i soci conferiscono beni e servizi, ovvero alle società cooperative di supporto.

1.3.1 Regimi derogatori

Vi sono alcune situazioni in cui il legislatore estende la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dal raggiungimento dei rigidi requisiti di bilancio previsti dall'art. 2513, in ragione di alcune loro peculiarità o della loro funzione sociale particolarmente rilevante.

Le “cooperative a mutualità prevalente di diritto” sono infatti esonerate dal possesso della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. nel rispetto di quanto previsto dalle relative leggi speciali, fermo restando l'obbligo del recepimento statutario delle clausole riportate all'interno dell'art. 2514. È il caso delle cooperative sociali, delle banche di credito cooperativo e dei consorzi agrari. L'art. 111 septies (disp. att. trans.) stabilisce che per le cooperative sociali la prevalenza si considera rispettata qualora queste ultime rispettino le norme che regolano la società cooperativa sociale, ovvero la legge 381/1991. Per ciò che concerne le banche di credito cooperativo, l'art. 223 terdecies disp. att. trans. stabilisce che sono considerate a mutualità prevalente tutte le banche di credito cooperativo che rispettano le disposizioni delle leggi speciali; queste cooperative sono comunque tenute a mantenere in statuto le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. e devono esercitare “il credito cooperativo prevalentemente a favore dei soci” (art. 35 Tub). Infine la legge del 23 luglio 2009, n.99 considera i consorzi agrari come cooperative a mutualità prevalente *ex legge*.

Inoltre le cooperative che si trovano nelle condizioni previste dal DM 30 dicembre 2005 sono tenute al possesso del requisito di prevalenza, ma derogano rispetto ai criteri di calcolo previsti dall'art. 2513 c.c. “*in relazione della struttura dell'impresa e del*

mercato in cui operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio" (art. 111-*undicies* disp. att trans.). Con il DM del 30 dicembre 2005, il MISE ha fissato una serie di criteri derogatori destinati alle seguenti tipologie di società cooperative: cooperative di lavoro, cooperative con scopo mutualistico plurimo, cooperative per la produzione e distribuzione di energia elettrica, cooperative di formazione, cooperative giornalistiche di lavoro, cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche, cooperative di utenza che praticano mutualità mediata, cooperative agricole di allevamento e di conduzione, cooperative finanziarie, cooperative per il commercio equo e solidale e cooperative di consumo operanti nei territori montani.

Le cooperative che non possiedono i requisiti di prevalenza previsti degli articoli 2512, 2513, 2514 del codice civile, e non rientrano nei regimi derogatori o di esonero approfonditi, sono definite dal codice civile "*cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente*".

Tra queste due *species* di imprese cooperative non vi è una distinzione causale, entrambe sono tenute a perseguire lo scopo mutualistico senza fini di speculazione privata, come previsto dall'articolo 45 della Costituzione. Anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente hanno diritto alle agevolazioni e ai benefici previsti in relazione alla natura della società cooperativa, con la sola eccezione dei benefici fiscali che, in seguito alla riforma del 2003, sono riservati alle sole cooperative a mutualità prevalente.

1.3.2 Requisiti della cooperativa a mutualità prevalente

La società cooperativa a mutualità prevalente rappresenta una *species* di società cooperativa di carattere opzionale, che è stata introdotta nella disciplina generale delle società cooperative in seguito alla riforma del diritto societario del 2003.

La società cooperativa a mutualità prevalente si contraddistingue per il possesso congiunto di due tipologie di requisiti di non lucratività: requisito oggettivo e requisito soggettivo di non lucratività. Per ciò che concerne il requisito soggettivo, la cooperativa a mutualità prevalente è tenuta al rispetto delle clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c., per ciò che riguarda, invece, il requisito oggettivo, la società cooperativa deve rispettare la condizione di prevalenza mutualistica, calcolata ai sensi dell'art. 2513 c.c..

Il primo requisito consiste nel recepimento da parte della cooperativa all'interno dei vincoli alla remunerazione del capitale e della distribuibilità del patrimonio sociale imposti dall'articolo 2514 del codice civile al primo comma, di seguito riportato:

“Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.”

Il punto *a)* dell'articolo sopra riportato fissa il limite di remunerazione del capitale effettivamente versato; tale limite fa riferimento ai dividendi in quanto tali a prescindere che essi derivino dall'attività con soggetti terzi o siano avanzi di gestione mutualistica che la cooperativa decide di non destinare a ristorno. Tale limite si applica a tutti i soci, cooperatori e finanziatori. Il punto *c)* fa riferimento al divieto di distribuire le riserve ai soci cooperatori, ovvero coloro che partecipano allo scambio mutualistico. Tale disposizione prevede dunque, anche per le cooperative agevolate fiscalmente, la possibilità di creare delle riserve divisibili per i soci finanziatori. L'ultima clausola prevista dall'art. 2514 c.c. prevede la devoluzione, in sede di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, al netto del capitale sociale, e degli eventuali dividendi

maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione, introdotti dall'art. 11 della Legge Basevi.

Il secondo requisito è il possesso della condizione di prevalenza mutualistica che si ritiene o meno conseguita ai sensi dell'art. 2413 c.c., il quale riporta le modalità di calcolo della prevalenza in relazione ai diversi tipi di scambio mutualistico. In linea di principio la condizione di prevalenza si considera conseguita ogni anno quando lo scambio mutualistico è realizzato per oltre il 50% tra la cooperativa ed i propri soci cooperatori.

1.3.3 La disciplina della cooperativa a mutualità prevalente

La disciplina della cooperativa a mutualità prevalente è strettamente legata ai requisiti richiesti per la definizione della fattispecie.

Sotto il profilo patrimoniale la cooperativa è tenuta a recepire i vincoli soggettivi di non lucratività previsti dall'art. 2514 c.c.. Il patrimonio netto delle cooperative che appartengono a questa fattispecie potrà essere composto esclusivamente da fondi di riserve indivisibili³⁶. Le riserve patrimoniali, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, non possono essere distribuite né direttamente né indirettamente ai soci cooperatori durante la “vita” della cooperativa e neppure in sede di scioglimento della stessa società. Con particolare riguardo allo scioglimento della società cooperativa a mutualità prevalente, quest'ultima è tenuta a liquidare e devolvere il patrimonio sociale ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge Basevi, art. 11 L. 59/1992). La normativa quantifica inoltre la misura massima del lucro soggettivo che l'assemblea può attribuire ai soci cooperatori in sede di destinazione dell'utile d'esercizio sia sotto forma di dividendi sia sotto forma remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente posseduti da questi ultimi. È bene precisare che per la cooperativa a mutualità prevalente vige il divieto di distruzione degli utili ai soci

³⁶ Tuttavia l'articolo 2514 del codice consente la formazione di fondi di riserva divisibile destinati esclusivamente ai soci finanziatori.

cooperatori qualora vi sia stata una copertura di perdite pregresse mediante l'utilizzo delle riserve indivisibili, laddove queste ultime non siano ancora state ricostituite e nei casi in cui la cooperativa sia in una situazione di squilibrio finanziario. I vincoli finora descritti non si applicano nei confronti dei soci finanziatori e dei possessori di altri strumenti finanziari, ai quali potranno essere legittimamente assegnati dividendi e riserve divisibili.

Ciò mette ancor più in evidenza che tali vincoli previsti dalla legge sono rivolti ai soci cooperatori al fine di *“salvaguardare le finalità mutualistiche della loro partecipazione alla cooperativa; mentre nell’ottica di favorire la patrimonializzazione di queste imprese, sono esclusi da tali provvedimenti gli investitori esterni alla cooperativa, coerentemente con la natura capitalistica e la finalità lucrativa della loro partecipazione”* (Bitossi, 2014).

Alle cooperative a mutualità prevalente non è ammessa la partecipazione ad operazioni di trasformazione eterogenea, ovvero sia la partecipazione a operazioni di fusione e scissione da cui risultino società lucrative o la trasformazione stessa della società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa.

La mancata osservazione di tali vincoli comporta, oltre alla decadenza dai benefici fiscali, l'applicazione di una sanzione, prevista dall'articolo 17 della L. 388/2000. Tale sanzione comporta la devoluzione dell'effettivo patrimonio sociale della cooperativa ai Fondi mutualistici.

1.3.4 Il regime fiscale

In passato le agevolazioni fiscali spettavano alle società cooperative che, all'interno del loro statuto, adottano le clausole di non lucratività previste all'art. 26 della Legge Basevi. La principale innovazione apportata dalla riforma del 2003 è relativa al regime agevolativo, che non è più riconosciuto in funzione alla mera adesione alle clausole statutarie di non lucratività di cui sopra, ma richiede ulteriormente il possesso del requisito di prevalenza mutualistica.

Per questo motivo le cooperative a mutualità prevalente sono sottoposte a precisi obblighi anagrafici e di pubblicità. In particolare devono essere iscritte, ai sensi dell'articolo 2512 c.c., presso l'apposita sezione dell'Albo delle società cooperative istituito dal MISE. Sempre presso tale Albo le società cooperative a mutualità prevalente sono tenute a comunicare annualmente le "notizie di bilancio" al fine di dimostrare il possesso del requisito di prevalenza. Tali adempimenti pubblicitari costituiscono il presupposto per la fruizione dei benefici fiscali riservati a questa *species* di società cooperativa.

1.4 Le tipologie di società cooperativa

In seguito alla riforma del diritto societario del 2003 le società cooperative possono essere classificate in diverse *species* sotto il profilo dimensionale, sotto il profilo del tipo di scambio mutualistico e in base al possesso o meno della qualifica di prevalenza mutualistica.

Con riguardo al possesso della condizione di prevalenza mutualistica, aspetto approfondito nel paragrafo precedente, le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513, 2514 del codice civile.

Sotto il profilo dimensionale si può distinguere tra le cooperative-srl e le cooperative-spa, le quali si differenziano in base al regime residuale adottato dalla società cooperativa, ai sensi dello statuto e degli articoli 2519 e 2522 del codice civile.

Sotto il profilo del tipo di scambio mutualistico, più precisamente in ragione delle modalità di attuazione del rapporto di scambio mutualistico che si instaura tra la cooperativa e i propri soci, le cooperative si possono suddividere in cooperative di utenza, di lavoro e di consumo, ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.

La società cooperativa, come si è visto nei paragrafi precedenti, costituisce un tipo autonomo di società la cui disciplina è contenuta all'interno del Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile. La disciplina del codice civile si articola in norme comuni e in altre *sub*-discipline parzialmente differenziate a seconda della *species* di società cooperativa. Ogni società cooperativa può essere collocata in una delle *species* precedentemente individuate e dovrà osservare le regole della relativa *sub*-disciplina delineata dal codice civile nell'ambito della disciplina generale. Vi sono infatti numerose leggi speciali che disciplinano delle tipologie di società cooperative ben specifiche, tracciandone la disciplina generale ed i caratteri distintivi. Alle società

cooperative viene di regola applicata la disciplina generale individuata all'interno del codice civile laddove non sia diversamente previsto dalle leggi speciali³⁷.

Le cooperative vengono inoltre classificate in categorie a seconda dell'attività svolta. In particolare, come si è accennato all'interno del paragrafo 1.2.3, ai fini anagrafici l'Albo individua 15 categorie di società cooperative.

Precedentemente si è visto come le società cooperative non si distinguono unicamente in funzione del possesso della condizione di prevalenza mutualistica, ma possono essere suddivise e classificate in ragione di altri criteri. All'interno di questo paragrafo si descrivono le varie *species* in cui si possono classificare le società cooperative in ragione dello scambio mutualistico e del regime residuale adottato; infine si accennano alcune delle categorie individuate dall'Albo delle società cooperative.

1.4.1 Le cooperative-srl e le cooperative-spa

La riforma del diritto societario del 2003, oltre ad aver introdotto la distinzione tra le cooperative a mutualità prevalente e le cooperative a mutualità non prevalente, ha offerto alle società cooperative la possibilità di organizzarsi secondo schemi differenziati in ragione della dimensione dell'impresa. La disciplina della società cooperativa prevede il rinvio ai modelli della società per azioni o della società a responsabilità limitata. I soci delle cooperative hanno la possibilità di scegliere tra due sistemi normativi in base a criteri e parametri dimensionali stabiliti dal legislatore. Il legislatore ha introdotto questa possibilità per le cooperative in quanto *“la disciplina delle s.p.a. appare estremamente complessa e poco adatta a regolare rapporti sociali che si svolgono sotto stretto contatto tra i soci, consentendo quindi l'apertura al modello semplificato della s.r.l.”* (Vella, Genco, Morara, 2018). Il regime normativo delle spa è il modello legale applicabile di default, in assenza di una diversa opzione

³⁷ Ai sensi dell'articolo 2520 del codice civile tutte le cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alla disciplina generale in quanto compatibile. Le disposizioni del codice civile hanno dunque una natura sussidiaria rispetto all'applicazione delle leggi speciali.

statutaria. Ai sensi dell'art. 2519 del codice civile hanno la facoltà di scegliere il regime residuale srl in alternativa al modello legale della spa le cooperative che possiedono anche solo una delle due seguenti condizioni:

- numero di soci inferiore a 20, a prescindere dal capitale sociale investito;
- ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale minore o uguale ad un milione di euro, indipendentemente dal numero di soci della cooperativa.

Nel caso in cui una cooperativa superi contemporaneamente entrambe le soglie sopra riportate non potrà esercitare un'opzione alternativa al regime residuale spa, che diventa in questo caso obbligatorio.

Il rinvio alle norme previste dal modello di spa o srl è “residuale” in quanto opera nei casi in cui non sia presente una norma di legge a regolare direttamente la materia cooperativa; le norme in materia di spa e srl non sono applicabili automaticamente alle società cooperative³⁸.

Le cooperative che adottano il regime srl e spa sono rispettivamente denominate “cooperative-srl” e “cooperative-spa”.

1.4.2 Le tipologie di cooperative in ragione dello scambio mutualistico

Ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile vengono individuati tre tipologie di scopo mutualistico e, in ragione del tipo di scambio mutualistico che la cooperativa instaura con i propri soci, tre diverse *species* di società cooperativa: le cooperative di utenza, di lavoro e di supporto. Ogni società cooperativa può essere ricondotta ad una delle tre *species* sopra riportate, a prescindere dalla categoria dell'Albo alla quale è iscritta o dal regime residuale da lei adottato.

³⁸ Ai fini dell'applicazione delle norme previste dai modelli di srl e spa non è sufficiente l'esistenza di una lacuna nella regolamentazione relativa alle società cooperative ma, ai sensi dell'articolo 2519 comma 1 del codice civile, le norme dettate dai due modelli residuali previsti devono essere compatibili con le norme ed i principi della cooperazione.

Le cooperative di utenza, ai sensi dell'articolo 2512 c.c. *“svolgono la loro attività nei confronti dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi”*. Lo scopo della cooperativa di utenza è quello di vendere beni o fornire servizi ai propri soci a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato. Come si è visto nel paragrafo 2 sono soci di una cooperativa solo coloro che possiedono determinati requisiti soggettivi, i quali variano al variare del tipo di scambio mutualistico posto in essere dalla cooperativa. Di conseguenza potranno dunque essere soci della cooperativa di utenza gli utenti, attuali o potenziali, dei beni e servizi che la cooperativa eroga. A titolo esemplificativo, sono cooperative di utenza le cooperative di consumo, le cooperative edilizie e di abitazione, le cooperative di credito, le cooperative di dettaglianti, ecc.

Sono considerate cooperative di lavoro le cooperative che, nello svolgimento delle loro attività, si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci. In questa fattispecie di società cooperativa lo scopo mutualistico si concretizza nel creare occasioni di lavoro per i propri soci, garantendo loro la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, la continuità dell'occupazione e, più in generale, condizioni economiche, qualitative e professionali più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. È bene precisare che, in una società cooperativa di lavoro aperta rispetto al mercato, vi sarà la presenza, a fianco dei soci lavoratori, di lavoratori non soci; ciò che differenzia la posizione del socio da quella del lavoratore non socio all'interno di una stessa cooperativa è una maggiore garanzia di stabilità occupazionale, una migliore qualità del lavoro e un trattamento economico più vantaggioso. L'ammissione di un socio lavoratore all'interno di una cooperativa di lavoro è subordinata alla valutazione dei requisiti professionali del socio, che devono essere allineati all'oggetto sociale e alle esigenze organizzative dell'impresa; l'accertamento dell'effettivo bisogno di lavoro (accertamento che l'aspirante socio lavoratore non abbia un altro impiego); l'accertamento dell'inesistenza di cause di incompatibilità e la valutazione dell'effettiva possibilità della cooperativa di inserire l'aspirante socio lavoratore all'interno dell'impresa senza compromettere l'erogazione dello scambio mutualistico in favore degli altri soci lavoratori preesistenti. È bene precisare che il socio lavoratore, successivamente all'instaurazione del rapporto

associativo, instaura con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. A differenza delle cooperative di utenza, nelle cooperative di lavoro la figura del “socio inerte” è stata fortemente limitata dalla L. 142/2001, la quale ha anche escluso la figura del “socio onorario” al fine di evitare il fenomeno delle “cooperative spurie”, note anche sotto il nome di “false cooperative”, ovvero delle società che formalmente sono state costituite come cooperative di lavoro, ma in realtà vengono gestite in assenza dei caratteri cooperativi e dello scopo mutualistico. Possono essere ricondotte alla *species* di società cooperative di lavoro le cooperative di produzione e lavoro; le cooperative di lavoro agricolo; le cooperative giornalistiche; le cooperative sociali di lavoro (di tipo A e B³⁹); le cooperative di servizi; le cooperative di trasporto; le cooperative forestali di lavoro; ecc.

Ai sensi dell’articolo 2512 del codice civile sono considerate cooperative di supporto le cooperative che, nello svolgimento della loro attività, si avvalgono degli apporti di beni e servizi conferiti dai soci imprenditori. Lo scopo di questa particolare tipologia di cooperativa è quello di valorizzare le produzioni dei singoli soci attraverso l’esercizio in comune di alcune fasi della loro attività di impresa. I soci di una cooperativa di supporto conferiscono alla cooperativa i prodotti ottenuti dalla propria attività di impresa, oppure prestazioni di servizi, alla cooperativa. Potranno quindi partecipare ad una cooperativa di supporto gli imprenditori di attività imprenditoriali collegate a quella esercitata dalla cooperativa. Rientrano nella categoria delle cooperative di supporto “le cooperative di tipo consortile costituite da soci imprenditori che conferiscono alla cooperativa apporti mutualistici aventi come oggetto beni o servizi” (Bitossi, 2014). A titolo esemplificativo sono considerate cooperative di supporto le cantine sociali, i caseifici sociali, gli oleifici sociali, le cooperative di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento ecc.

Vi possono infine essere alcune cooperative con scopo mutualistico plurimo, ovvero cooperative che perseguono e realizzano contemporaneamente più tipi di scambi mutualistici. Sono quindi ammesse, all’interno di una stessa cooperativa, più gestioni mutualistiche tra quelle previste dall’articolo 2512 del nostro codice: lavoro, utenza e

³⁹ Rimando alla nota 21 in cui si descrive la differenza tra queste due sezioni di cooperative sociali.

supporto. Raramente una cooperativa viene costituita con scopo mutualistico plurimo:più frequentemente la cooperativa si costituisce con uno scopo mutualistico e, nel corso degli anni, attiva più tipologie di scopi mutualistici.

1.4.3 Le categorie dell'Albo delle società cooperative

L'ordinamento riconosce altre classificazioni "settoriali" oltre alla natura del rapporto di scambio mutualistico per distinguere le società cooperative. L'Albo delle società cooperative, per censire le cooperative e gli enti sottoposti all'attività di vigilanza, li suddivide in categorie in relazione all'attività da loro svolta. Il decreto ministeriale istitutivo dell'Albo del 23 giugno 2004 individua le 15 categorie in cui gli enti cooperativi possono essere classificati ai fini anagrafici e di vigilanza: le cooperative di produzione e lavoro; le cooperative di lavoro agricolo; le cooperative sociali; le cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento; le cooperative edilizie di abitazione; le cooperative della pesca; le cooperative di consumo; le cooperative di dettaglianti; le cooperative di trasporto; i consorzi cooperativi; le banche di credito cooperativo; i consorzi e le cooperative di garanzia e fidi; le società di mutuo soccorso e altre cooperative. Le cooperative sociali sono tenute ad iscriversi, oltre che nella categoria da esse specificamente prevista, anche in quella che descrive l'attività da esse svolta. Rispetto ai precedenti Registri prefettizi, l'Albo ha soppresso la sezione dedicata alle cooperative "miste", che si riferiva alle cooperative con scopo mutualistico plurimo o con oggetto plurimo, ed ha inserito la categoria "altre cooperative". Questa categoria rappresenta una categoria residuale, in cui potranno iscriversi solo le cooperative che possiedono caratteristiche diverse rispetto alle categorie sopra elencate previste dall'Albo. All'interno di questo scenario risulta tutt'ora incerta la categoria dell'Albo alla quale possono iscriversi le cooperative con scopo mutualistico plurimo.

1.5 Le Centrali cooperative

Con il termine “Centrali cooperative” ci si riferisce a delle organizzazioni, solitamente strutturate in forma associativa, che a livello nazionale si occupano della tutela del movimento cooperativo.

La prima associazione di rappresentanza della cooperazione in Italia è la Federazione delle società cooperative italiane, nota oggi come la Lega Nazionale delle Cooperative (LegaCoop) che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente relativo all’evoluzione della cooperazione in Italia, è stata fondata nel 1886. La LegaCoop è stata l’unico organismo di rappresentanza fino al 1919, quando è stata fondata la Confederazione delle Cooperative Nazionali (ConfCooperative), in seguito alla scissione delle cooperative di ispirazione cattolica da quelle di ispirazione socialista.

Come si è visto nel paragrafo dedicato, nel 1925 entrambe le associazioni furono sciolte dal regime fascista che voleva cercare di controllare e reprimere lo sviluppo della cooperazione, visti i suoi principi fortemente democratici.

Tuttavia, nel dopoguerra le due Centrali cooperative furono ricostituite e negli anni successivi se ne costituirono altre: in particolare nel 1952 venne fondata l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI); nel 1971 venne fondata l’Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI); nel 1999 venne istituita l’Unione Cooperative Italiane (UN.I.COOP) ed infine, nel 2013, per iniziativa della Coldiretti nacque l’Unione Europea delle Cooperative (UE-coop).

Ad oggi in Italia sono sei le associazioni che si occupano di promuovere lo sviluppo, la crescita e la diffusione della cooperazione, ma LegaCoop e Confcooperative rimangono le due principali Centrali per numero di cooperative aderenti, fatturato complessivo delle cooperative che vi aderiscono e per il loro radicamento culturale nella storia italiana, in quanto sono le due organizzazioni di rappresentanza più antiche. Le principali Centrali associative hanno tutte sede a Roma e sono presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, che un’organizzazione che si articola in unioni regionali, provinciali e interprovinciali.

Nel 27 gennaio 2011, con l'obiettivo di dar vita ad una rappresentanza unitaria della cooperazione italiana, è stata fondata l'Alleanza delle Cooperative Italiane (siglata ACI) come il primo coordinamento nazionale che raggruppa le tre Centrali più rappresentative del mondo cooperativo italiano, ovvero Legacoop, Confcooperative e AGCI. Come si evince dai dati pubblicati sul sito dell'ACI, 9.500 imprese risultano affiliate all'alleanza, che rappresenta il 90% del mondo cooperativo italiano per persone occupate (1.150.000), per fatturato realizzato (150 miliardi di euro) e per soci (oltre 12 milioni).

Le Centrali cooperative svolgono funzioni di rappresentanza (a livello nazionale ed internazionale), di vigilanza, di consulenza, di orientamento e di finanziamento.

Il MISE, che è titolare dei poteri di vigilanza⁴⁰ sugli enti cooperativi, può svolgere tali attività avvalendosi delle Centrali cooperative. La revisione periodica deve essere effettuata obbligatoriamente dalle Centrali nei confronti delle cooperative ad esse aderenti, mentre rimane di competenza del MISE espletare la revisione per le cooperative che non aderiscono a nessuna associazione di rappresentanza; l'adesione ad un ente di rappresentanza non è infatti obbligatoria, le singole cooperative possono scegliere liberamente di aderire, o meno, ad una associazione di rappresentanza in base ai propri valori ed ai benefici che potrebbero derivare dall'adesione.

Con particolare riguardo alla funzione di finanziamento, le Centrali cooperative assumono una rilevanza particolare nella costituzione e nella gestione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le Centrali riconosciute possono, infatti, ai sensi della Legge Basevi, costituire i fondi mutualistici sotto forma di società per azioni, gestendoli senza scopo di lucro. In Italia ad oggi sono presenti sei fondi mutualistici, uno per ogni associazione di rappresentanza riconosciuta:

⁴⁰ La riforma della vigilanza ha attribuito tutte le competenze in materia al MISE (ai sensi del decreto legislativo 220/2002). La Direzione generale per la cooperazione del MISE si occupa di espletare la vigilanza sul sistema cooperativo, sui consorzi agrari, sulle banche di credito cooperativo, sulle Centrali di rappresentanza, sugli albi, sulle società cooperative europee, sulle gestioni commissariali, sugli scioglimenti per atto di autorità e sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa, sulle società fiduciarie e di revisione. Inoltre si occupa dell'elaborazione di politiche per la gestione dell'insolvenza e la gestione conservativa delle crisi delle imprese cooperative.

Coopfond (LegaCoop); Fondosviluppo (ConfCooperative); Generalfond (AGCI); Promocoop (UNCI); Unifond Italia (UN.I.Coop) e Necst (UE-coop).

I fondi mutualistici devono prevedere nell'oggetto sociale esclusivamente la promozione ed il finanziamento di nuove imprese cooperative o di iniziative di sviluppo della cooperazione, prediligendo i progetti diretti all'innovazione tecnologica, allo sviluppo del mezzogiorno e all'aumento dell'occupazione. Come si è visto nel paragrafo relativo allo scopo mutualistico, i fondi rappresentano uno strumento di mutualità esterna al quale le cooperative sono chiamate a contribuire. In particolare, le cooperative che aderiscono ad un'associazione di rappresentanza sono tenute a destinare al fondo dell'associazione una quota pari al 3% degli utili di ogni anno; se una cooperativa non rispetta tale obbligo, oltre a decadere dai benefici fiscali previsti dalla normativa, è tenuta a devolvere l'intero patrimonio effettivo della società ai fondi mutualistici (a titolo sanzionatorio). Vengono inoltre devoluti ai fondi il patrimonio residuo (dedotto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati) delle società in liquidazione. Infine, le cooperative che non aderiscono a nessuna associazione di rappresentanza versano tali somme direttamente al MISE, che ne dispone con le stesse finalità.

1.6 Principi e valori alla base del movimento cooperativo

Il movimento cooperativo non è una realtà esclusivamente italiana, ma un fenomeno che ha assunto un particolare rilievo a livello internazionale per le sue dimensioni ed il suo ruolo all'interno sistema economico.

Lo sviluppo di questo fenomeno in Europa e nel mondo ha portato alla formazione di organismi di rappresentanza delle cooperative non solo a livello nazionale (come le Centrali cooperative che sono state fondate in Italia) ma anche internazionale, che fossero in grado di rispondere alla sempre maggiore esigenza delle cooperative di avere una figura di riferimento capace di tutelare e sviluppare tale realtà.

L'*International Cooperative Alliance* (ICA) è l'organizzazione di maggior rilievo a livello internazionale; è stata fondata a Londra nel 1895 ed è un'associazione internazionale non governativa e indipendente che unisce, assiste e rappresenta le cooperative di tutto il mondo (si stima che 3 milioni di cooperative siano rappresentate dall'ICA). Per quanto concerne l'Italia, aderiscono a ICA le tre maggiori associazioni di rappresentanza e tutela della cooperazione: Legacoop, Confcooperative e AGCI.

L'ICA definisce il concetto di cooperativa ed elenca i principi e i valori alla base del movimento cooperativo a livello internazionale, validi per tutti i Paesi aderenti. Inoltre, l'alleanza si occupa di aiutare gli individui, i governi e le organizzazioni globali e regionali a comprendere il funzionamento del modello cooperativo al fine di creare degli "ambienti legislativi" armonizzati che consentano alle cooperative di formarsi e crescere. L'ICA, ancora, promuove e stimola la cooperazione tra cooperative, organizzando eventi regionali ed internazionali in cui queste si incontrano e possono condividere informazioni, idee, *know-how* e programmi di sviluppo volti a incentivare azioni di costituzione, supporto e finanziamento di iniziative cooperative. L'alleanza si occupa quindi di promuovere il modello cooperativo, inteso come un particolare modello di impresa dove le persone e le loro esigenze prevalgono rispetto al perseguimento del profitto, caratteristiche che permettono di individuare la

cooperazione come uno strumento di auto-aiuto e di sviluppo degli individui e delle comunità locali.

Grazie al coordinamento internazionale svolto dall'ICA, dopo soltanto un secolo dalla sua fondazione si è giunti ad un inquadramento condiviso del concetto di cooperativa e, in occasione del XXXI congresso dell'Alleanza tenutosi a Manchester nel 1995, è stato redatto e promulgato lo *“Statement on the Co-operative Identity”* nel quale sono riportati la definizione di cooperativa nonché i valori e i principi fondamentali alla base del movimento a livello internazionale.

L'impresa cooperativa viene definita dall'ICA come:

“Un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.”

I valori su cui si fonda il movimento cooperativo, enunciati dalla Dichiarazione di Manchester del 1995, sono i valori dell'auto-aiuto, dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà.

L'*auto-aiuto* di basa sull'idea che tutti i soci cooperatori perseguono il pieno sviluppo individuale mediante l'associazione con altri, poiché attraverso l'associazione che è possibile perseguire con maggior efficacia ed efficienza gli obiettivi individuali e collettivi. Sin dalla fase della costituzione dell'impresa tutti i soci si assumono la responsabilità del destino della cooperativa e si impegnano a promuoverla, portando avanti la piena indipendenza dell'impresa dalle altre organizzazioni pubbliche e private presenti sul mercato (valore dell'*auto-responsabilità*). Uno dei valori fondamentali è l'*uguaglianza* dei soci, ogni socio rappresenta la ragion d'essere della cooperativa stessa e questa è una delle principali peculiarità che la distingue dalla tradizionale impresa capitalistica. Ogni socio, indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta e versata, ha il diritto di partecipare ed essere coinvolto nei processi decisionali dell'impresa e gli viene riservato e garantito un trattamento equanime (valore della *democrazia*). È proprio dal valore dell'uguaglianza che discende quello dell'*equità*,

intesa come parità di trattamento fra i soci della cooperativa, non solo nei processi decisionali ma anche nella remunerazione per l'attività imprenditoriale. La *solidarietà* è un valore storico della cooperazione, strettamente legato al concetto di mutualità. All'interno della cooperativa i soci dimostrano solidarietà nei confronti degli altri soci ma non solo; la solidarietà non è infatti da intendersi unicamente all'interno della cooperativa ma anche verso l'ambiente esterno, la comunità locale e tutti gli *stakeholder*⁴¹ interessati.

Da questi valori nascono i 7 principi operativi del movimento, ovvero le linee guida attraverso le quali le cooperative mettono in pratica i propri valori. Anch'essi sono stati definiti dall'Alleanza all'interno della Dichiarazione del 1995⁴² e sono: l'adesione libera e volontaria; il controllo democratico da parte dei soci; la partecipazione economica dei soci; l'autonomia e l'indipendenza; l'educazione la formazione e l'informazione; la cooperazione tra cooperative; l'interesse verso la comunità⁴³.

1. *Adesione libera e volontaria*

Le cooperative sono organizzazioni volontarie e aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa (Principio della porta aperta).

2. *Controllo democratico da parte dei soci*

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto, e anche le cooperative di grado più alto sono ugualmente organizzate in modo democratico (Principio democratico: una testa un voto).

⁴¹ In economia con il termine *stakeholder* (o interessato) genericamente si intende qualsiasi soggetto influente nei confronti di una iniziativa economica, una società o un qualsiasi altro progetto. (Wikipedia)

⁴² La Dichiarazione di Identità cooperativa, approvata a Manchester nel 1995 all'interno della quale emerge chiaramente il codice genetico della cooperazione, è stata recentemente aggiornata nell'Assemblea mondiale dell'ICA ad Antalya nel 2016.

⁴³ Procediamo nel testo riportando i 7 principi cooperativi delineati all'interno della Dichiarazione di Identità cooperativa approvata a Manchester nel 1995. *Fonte: International Co-operative Alliance.*

3. *Partecipazione economica dei soci*

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma di proprietà comune della cooperativa. I soci, di norma, percepiscono un compenso limitato sul capitale sottoscritto quale condizione per la loro adesione ed allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della propria cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; erogazione di benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa (Ristorni); sostegno di altre attività approvate dalla base sociale.

4. *Autonomia e indipendenza*

Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai propri soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa.

5. *Educazione, formazione e informazione*

Le cooperative si impegnano a educare e formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, in modo particolare i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.

6. *Cooperazione tra cooperative*

Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali, nazionali, regionali ed internazionali.

7. *Impegno verso la collettività*

Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.

L'Alleanza Cooperativa Internazionale, nella definizione dei principi cooperativi, ha tratto spunto dai valori che guidarono i pionieri di Rochdale, in base ai quali i soci cooperatori si impegnano al fine di gestire l'impresa secondo i valori dell'onestà e della trasparenza, che dovrebbero ripercuotersi positivamente anche all'esterno dell'impresa, in quanto le cooperative hanno una responsabilità diretta anche verso la comunità locale e tutti gli *stakeholder* interessati. Le cooperative si caratterizzano anche per i benefici economici e sociali che apportano alle comunità locali.

Dai tempi in cui fu fondata la prima cooperativa ad oggi il movimento cooperativo, come si è visto all'inizio di tale elaborato, si è diffuso a macchia d'olio di tutto il mondo. Date le notevoli dimensioni e peculiarità della cooperazione questo fenomeno ha suscitato l'interesse delle maggiori istituzioni internazionali. In particolare sia l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sia l'Unione europea (UE) si sono espresse in merito. L'ONU ha fissato la giornata internazionale delle cooperative, che si celebra ogni anno in tutto il mondo il primo sabato di luglio (*Coops Day*) ed ha riconosciuto la fondamentale importanza della cooperazione, volta a generare sviluppo ponendo una particolare attenzione sulle persone. Infine tale istituzione ha istituito un Dipartimento volto a promuovere e monitorare lo sviluppo del movimento cooperativo a livello internazionale. Per ciò che concerne l'UE, quest'ultima ha istituito la figura della società cooperativa europea (regolamento CE 22/07/2003 n. 1435) disciplinando la partecipazione dei lavoratori alle decisioni di ciascuna cooperativa. L'UE ritiene inoltre che le potenzialità di questo particolare modello imprenditoriale non siano state interamente sfruttate; per questo motivo si propone di sollecitare le parti interessate ad intraprendere iniziative volte a migliorare la legislazione sulle cooperative al fine di creare condizioni più favorevoli al loro sviluppo. L'UE infine riconosce nella cooperazione uno strumento fondamentale al fine di realizzare gli obiettivi comunitari, in particolare per ciò che concerne la lotta alla disoccupazione, l'integrazione sociale e lo sviluppo regionale e rurale.

CAPITOLO 2

Criticità del modello e prospettive future

SOMMARIO: *2.1 Le criticità del modello cooperativo - 2.3 Prospettive future*

2.1 Le criticità del modello cooperativo

Alla luce dell'analisi della società cooperativa contenuta nel capitolo precedente, è possibile individuare ed approfondire le criticità che contraddistinguono questo particolare modello di impresa. I principali elementi di criticità che accompagnano la cooperazione sono la sottocapitalizzazione, la difficoltà di accesso al credito, la scarsa conoscenza del modello cooperativo dalla parte delle istituzioni, delle banche e dei media, ed il ricambio manageriale. All'interno di questo paragrafo si cercherà di approfondire tali criticità, proporre alcune possibili soluzioni e ribadire il ruolo delle associazioni di rappresentanza che risulta fondamentale per lo sviluppo e la crescita della cooperazione. Infine si approfondirà un tema molto dibattuto, ovvero quello delle false cooperative o cooperative "spurie".

Le cooperative si caratterizzano per un'eccessiva sottocapitalizzazione, dovuta alla struttura aziendale dell'impresa cooperativa che, ricordiamo, è basata sui principi della mutualità, della democrazia e della solidarietà. La partecipazione allo scambio mutualistico attribuisce al socio la possibilità di realizzare scambi con la cooperativa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che si otterrebbero sul mercato; ne consegue che il reddito netto della cooperativa tenderà a diminuire e, di conseguenza, si ridurrà anche la capacità della cooperativa di capitalizzarsi e di autofinanziarsi. Il principio democratico, conosciuto anche sotto il nome di "una testa un voto", sancisce che il controllo della società cooperativa spetti a tutti i soci in egual misura e non dipenda dall'ammontare di capitale sociale sottoscritto e versato da ciascun socio; se da

una parte tale principio consente a tutti i soci di partecipare in egual misura alle decisioni prese dalla cooperativa, dall'altra scoraggia i soci a sottoscrivere quote di capitale sociale superiori ai minimi di legge. Infine, in base al principio di solidarietà, l'intero ammontare dell'attivo patrimoniale della società cooperativa, in caso di scioglimento di quest'ultima, viene destinato ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; il socio sarà ulteriormente scoraggiato a sottoscrivere nuove quote di capitale in quanto non solo non gli viene attribuito un maggior potere decisionale, ma la quota conferita non gli verrà liquidata in sede di scioglimento. Quanto descritto mette in luce come le cooperative, proprio per la loro natura non capitalistica, abbiano maggiori difficoltà a capitalizzarsi e ad attrarre nuovi investitori, in virtù dei limiti remunerativi del capitale sociale.

Risulta quindi evidente che la sottocapitalizzazione delle cooperative ha origine nella struttura aziendale stessa di questa fattispecie di società, incentrata a valorizzare il ruolo delle persone (ovvero dei suoi soci) e non dei capitali; ciò incide sulla struttura finanziaria delle cooperative e rappresenta un limite alle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. Il legislatore stesso riconosce e conferma l'eccessiva sottocapitalizzazione che grava sulle cooperative italiane e, attraverso diverse riforme, ha tentato di fornire alcune soluzioni operative come l'introduzione della figura del socio finanziatore, l'aumento dei limiti massimi relativi al possesso di azioni da parte dei soci della cooperativa, la possibilità per la cooperativa di emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed ha favorito l'accumulazione di capitale prevedendo incentivi fiscali in caso di accumulazione dell'utile a riserva indivisibile.

Le cooperative, in quanto sottocapitalizzate, non sono sempre in grado di finanziarsi con i mezzi propri e, pertanto, sono costrette a ricorrere al capitale di rischio. Tuttavia anche questa seconda opzione non risulta sempre possibile per le cooperative, in quanto il sistema creditizio ritiene che siano molto più fragili delle imprese tradizionali; nonostante siano numerose le statistiche che confermano il fatto che le imprese cooperative sono caratterizzate da una maggior solvibilità, una maggior patrimonializzazione, una durata nel tempo superiore ed una maggiore dimensione

occupazionale media rispetto alle altre imprese. Le cooperative hanno dunque una maggior difficoltà di accesso al credito che compromette la loro possibilità di crescita.

Un'ulteriore criticità che accompagna le cooperative è legata al problema del ricambio manageriale. Spesso le cooperative di grandi dimensioni e con una grande storia alle spalle hanno difficoltà ad inserire nuovi vertici alla guida dell'impresa: vi è infatti la tendenza a lasciare le redini della cooperativa ai *senior*, in quanto hanno un gran bagaglio di conoscenza e molta esperienza. Questo ritardo nel ricambio manageriale rischia di divenire un problema per la cooperativa in quanto, in particolare in questa fase storica, vi è la necessità di nuove competenze. Pertanto sarebbe opportuno per le cooperative creare delle opportunità di crescita per i giovani, attraverso il loro inserimento nella direzione delle società in seguito ad una fase di tutoraggio e formazione da parte dei *senior*. In questo modo le conoscenze e le competenze di chi conosce la storia, i punti di forza e di debolezza, nonché i problemi della cooperativa in esame si uniscono all'energia e alle nuove competenze dei giovani.

La difficoltà di accesso al credito per le cooperative di cui sopra è in gran parte dovuta al fatto che vi è una scarsa conoscenza del modello cooperativo da parte della società in generale. Nonostante le cooperative italiane rappresentino l'8% del PIL, con 12 milioni di soci e 1,5 milioni di occupati, il modello cooperativo non è ben noto alle istituzioni, alle banche e ai media. Viene spesso considerato un settore di nicchia e, sebbene molte imprese e gruppi italiani, europei e mondiali siano cooperative, la società cooperativa è spesso considerata un'impresa di "serie B". La scarsa conoscenza del modello da parte delle istituzioni, delle banche e della società in generale rappresenta un grande problema in quanto compromette l'accesso al credito da parte delle cooperative e, più in generale, non attribuisce a queste ultime l'attenzione che, viste le dimensioni del fenomeno, meriterebbero.

A tal proposito si è espresso anche Michele Cappadona⁴⁴, il quale, durante un'intervista in occasione della giornata internazionale delle cooperative nel 2019, ha dichiarato che nonostante la funzione sociale della cooperazione sia espressamente riconosciuta in

⁴⁴ Michele Cappadona è il presidente regionale dell'AGCI della regione Sicilia.

Italia dall'articolo 45 della Costituzione, si avverte una disattenzione da parte delle istituzioni nei confronti del movimento cooperativo, settore in cui, come ricorda Cappadona, sono presenti numerose imprese sottocapitalizzate e di piccole dimensioni che vivono in una situazione di grave precarietà e che necessitano di una concreta politica di sostegno e di misure specifiche di tutela. In base a quanto previsto dall'articolo 45 della Costituzione, le istituzioni dovrebbero promuovere e favorire l'incremento della cooperazione con i mezzi più idonei; tuttavia, si avverte la mancanza di una specifica programmazione nazionale per lo sviluppo delle imprese cooperative.

Durante l'intervista Michele Cappadona ha portato alla luce altre due criticità. Egli ha infatti affermato che per regolamentare con maggiore equità le cooperative in Italia andrebbero riviste due norme che compromettono la gestione aziendale delle cooperative: si tratta delle norme che sanciscono l'obbligatorietà dell'organismo di controllo e del consiglio di amministrazione. Approfondiamo questi due obblighi che gravano sulle cooperative e che ne compromettono, secondo Cappadona, la gestione.

Come si è visto nel capitolo precedente, in seguito alla riforma del diritto societario le cooperative possono scegliere tra due modelli di riferimento: quello della società per azioni e quello della società a responsabilità limitata. Ai sensi dell'articolo 2519 del codice civile, alle società cooperative di piccole dimensioni vengono applicate le norme sulla s.r.l., le quali sono tenute a dotarsi di un organo di controllo con la presenza di un revisore legale esterno. Tale obbligo per le micro e piccole imprese cooperative risulta troppo oneroso, e comporta alcune complicazioni procedurali. Prima del decreto legislativo 14/2019 l'obbligatorietà dell'organismo di controllo era destinato alle s.r.l. che per due anni consecutivi superavano due dei tre limiti previsti (ovvero un Attivo di stato patrimoniale di 4.400.000 euro, Ricavi di conto economico di 8.800.000 euro e la media dei dipendenti occupati di 50 unità). L'obbligatorietà dell'organo di controllo si è rivelata una criticità per le cooperative italiane in quanto dal 2019 l'obbligo viene imposto alle s.r.l., laddove l'impresa supera, per due anni consecutivi, soltanto uno dei tre limiti di seguito riportati: un Attivo patrimoniale di 4.000.000 euro, Ricavi di conto economico di 4.000.000 euro e la media dei dipendenti occupati di 20 unità. Il limite delle 20 unità di dipendenti/soci lavoratori è troppo basso per le cooperative: si pensi ad

esempio alle cooperative sociali di tipo B, dove il numero di soci lavoratori corrisponde alla finalità di integrazione di soggetti svantaggiati attraverso l'inserimento lavorativo di un numero più alto possibile di soggetti all'interno dell'attività di impresa. Tale provvedimento compromette e limita la gestione aziendale delle cooperative e la loro crescita in quanto, obbligandole a sostenere costi molto onerosi per l'organo di controllo e il revisore legale esterno, potranno destinare minori fondi all'innovazione di prodotto e di processo, ad esempio, che ne determinano lo sviluppo e la crescita a lungo periodo. Per regolamentare con maggiore equità le cooperative italiane si potrebbe decidere di aumentare il parametro dei dipendenti, che era di 50 unità anziché di 20, oppure riportare tale obbligatorietà in seguito al superamento di due su tre limiti come precedente stabilito.

La seconda norma che, secondo Cappadona, compromette un'equa regolamentazione delle cooperative in Italia è l'obbligatorietà del consiglio di amministrazione. Dal 1° gennaio 2018 le cooperative non possono più essere gestite da un amministratore unico, ma sono tenute a dotarsi di un consiglio di amministrazione costituito da almeno tre soggetti. Tale provvedimento è stato preso al fine di rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali e contrastare le cooperative irregolari (conosciute sotto il nome di "false cooperative") e comportamenti illegittimi. Tuttavia tale norma crea alcune difficoltà nelle cooperative di piccole dimensioni, all'interno delle quali spesso non tutti i soci sono disposti ad essere nominati amministratori per le grandi responsabilità che ne conseguono. L'obbligo di nominare un cda si trasforma in un'inutile complicazione per le cooperative con un numero ridotto di soci, all'interno delle quali vi è già un controllo molto forte da parte dell'amministratore unico (le cooperative possono essere composte anche da soli 3 soci, in questa particolare circostanza il cda coinciderebbe con l'assemblea e risulterebbe superfluo). Nonostante le finalità che si celano dietro all'introduzione di tale norma siano rilevanti, l'obbligo di nominare un consiglio di amministrazione al posto dell'amministratore unico assumerebbe un maggior rilievo ed efficacia nelle cooperative al di sopra di un numero minimo di soci (ad esempio nelle cooperative con più di 12 soci, in modo tale che il cda, composto da 3 amministratori,

non sia composto da un numero di componenti superiore ai componenti dell'assemblea, ovvero l'organo che si propone di controllare l'operato degli amministratori).

Alle criticità sopra citate, se ne aggiunge anche un'altra: le cooperative, come in generale le altre imprese, subiscono il problema del ritardo dei pagamenti nella pubblica amministrazione. Nonostante la normativa europea (direttiva 2011/7/EU), recepita dall'Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, preveda l'obbligo per la PA di pagare le imprese creditrici entro il termine massimo di 30 giorni, il problema del ritardo dei pagamenti nella PA rimane un problema irrisolto che compromette la gestione soprattutto delle piccole realtà che, nonostante i mesi di ritardo da parte della PA, devono far fronte al pagamento di dipendenti, fornitori, tasse, contributi e interessi sui debiti.

2.1.1 Possibili soluzioni

Per ovviare ai problemi derivanti dai punti deboli sopra esposti le cooperative potrebbero mettere in atto alcune possibili soluzioni per superare il periodo di crisi economica in cui ci troviamo, che non può far altro che amplificare le criticità del modello cooperativo. Molte delle soluzioni che si proporranno all'interno di questo paragrafo sono in realtà operazioni che le imprese dovrebbero porre in essere per poter crescere anche durante le fasi di buon andamento dell'economia.

Le cooperative italiane dovrebbero cercare di diversificare il più possibile il mercato di riferimento, uscendo o limitando gradualmente la loro presenza nei mercati pubblici "protetti"; in questo modo riuscirebbero a limitare il problema dei ritardi di pagamento da parte delle PA; quest'ultima rappresenterebbe solo uno dei tanti attori con cui le cooperative interagiscono, e non il principale.

Le società cooperative dovrebbero inoltre porre una maggior attenzione all'attività di rendicontazione non solo economica, ma anche sociale, in modo da poter comunicare meglio con le istituzioni, con le banche, i media e gli *stakeholder* in generale. Rendendo

noti i dati sulla rendicontazione sociale ed economica molte cooperative riuscirebbero, infatti, a smentire il luogo comune che le ritiene maggiormente fragili rispetto alle altre imprese; di conseguenza sarebbe più semplice risolvere il problema della difficoltà di accesso al credito per molte di loro.

Al fine di risolvere il problema del ricambio manageriale che grava su molte realtà cooperative italiane, queste ultime dovrebbero istituire un programma di formazione di quadri di giovani, ovvero creare dei percorsi di carriera che favoriscano l'inserimento dei giovani all'interno della propria pianta organica, affiancandoli ai *senior* durante una fase di tutoraggio, garantendo un ricambio manageriale più graduale ed uniforme.

Inoltre, al fine di diventare sempre più competitive con le altre imprese, le cooperative dovrebbero investire nell'innovazione di prodotto e di processo e puntare all'internazionalizzazione, laddove sia possibile. Molte realtà cooperative italiane sono di piccole dimensioni e risulta difficile per molte di loro investire ingenti somme nell'innovazione o nell'internazionalizzazione. Le cooperative in difficoltà potrebbero richiedere un maggior supporto da parte delle associazioni di rappresentanza alla quali sono associate, prevedendo, ad esempio, la fruizione di servizi ulteriori come la formazione dei soci lavoratori e dei dipendenti. Infine le società cooperative dovrebbero porre una maggior attenzione alle opportunità di crescita economica offerte da parte delle istituzioni italiane ed europee e dalle associazioni di rappresentanza stesse.

2.1.2 Il ruolo delle associazioni di rappresentanza

Come si è visto all'interno del paragrafo cinque del capitolo 1 le associazioni di rappresentanza, anche note con il nome di "Centrali cooperative", si occupano di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, di gestire i rapporti economici e solidaristici delle cooperative ad essi aderenti e di diffondere la conoscenza dei principi e dei valori sui quali si fonda la cooperazione.

In un contesto come quello appena descritto il ruolo delle associazioni di rappresentanza si rivela ancora più cruciale per assistere le cooperative e per aiutarle a ovviare agli aspetti più critici caratterizzanti il modello cooperativo stesso, criticità che, purtroppo, risultano ancora più accentuate durante i periodi di crisi economica come, ad esempio, quello odierno causato dalla pandemia di covid-19.

Come si è visto precedentemente, il mondo cooperativo, nonostante le dimensioni sempre maggiori del fenomeno, è spesso considerato un settore marginale, a cui non viene dedicata l'attenzione che meriterebbe. Per questo motivo promuovere il modello cooperativo risulta oggi un aspetto ancora più cruciale per perseguire gli obiettivi imprenditoriali, in quanto una conoscenza della cultura cooperativa da parte della società, delle istituzioni e, più in generale, del sistema economico, permette una maggior comprensione delle regole di funzionamento, dei principi e dei valori di questo particolare modello imprenditoriale, favorendo l'attività delle cooperative e stimolandone la crescita.

Le associazioni di rappresentanza dovrebbero, quindi, cercare di promuovere la crescita delle cooperative ed incentivare la nascita di nuove imprese, quali, ad esempio, le cooperative di comunità, che si stanno sviluppando e diffondendo negli ultimi anni, e puntare su professionisti, giovani, donne, ed innovazione. Inoltre, per promuovere la crescita delle cooperative risulta fondamentale che le Centrali cooperative interpretino i nuovi bisogni delle cooperative italiane e costruiscano delle risposte progettuali da offrire. Al fine di promuovere il modello cooperativo e diffonderne i valori ed i principi, nonché le regole di funzionamento, le associazioni di rappresentanza si dovrebbero attivare affinché tale modello economico sia noto alle istituzioni ed agli stakeholder; ciò potrebbe essere realizzato attraverso una maggior comunicazione nelle scuole e nelle università, oltre che nei confronti delle istituzioni. La comunicazione in questo processo è fondamentale: oltre ai canali sopra individuati, le associazioni di rappresentanza dovrebbero investire maggiormente sui canali di comunicazione forniti dalla rete, come i *social media* e i giornali *online* che, con un minor costo, consentono di raggiungere un bacino molto ampio di utenti.

Con questo primario intento, le Centrali cooperative dovrebbero cercare di bilanciare l'aspetto valoriale delle cooperative con i dati economici di cui dispongono, in modo tale da far apparire le cooperative forti e credibili economicamente e sfatare il luogo comune che da sempre le considera come realtà economiche più fragili e insolventi rispetto alle altre imprese. Per fare ciò è necessaria una comunicazione maggiormente efficace, volta a “raccontare” alla società i dati economici di queste realtà, bilanciandoli con i valori ed i principi della cooperazione, senza i quali i risultati di molte imprese cooperative non sarebbero spiegabili. Questo è un passo nella direzione giusta per creare le condizioni per favorire l'accesso al credito alle cooperative italiane, migliorando il *rating*⁴⁵ di queste ultime.

Inoltre le associazioni di rappresentanza si occupano di contrastare la cooperazione spuria, attraverso un impegno costante volto all'individuazione e al contrasto delle cooperative “spurie” ovvero le imprese che operativamente non rispettano le regole di funzionamento di questo modello societario ed i principi cooperativi.

2.1.3 Le cooperative “spurie”

All'interno di questo paragrafo si approfondirà una particolare criticità, molto dibattuta, del mondo cooperativo, ovvero il tema delle cooperative “spurie” o false cooperative.

Con cooperative “spurie” si fa riferimento alle realtà imprenditoriali che utilizzano la forma cooperativa in maniera strumentale, senza rispettarne le finalità mutualistiche e le “regole” di funzionamento. Si tratta quindi di un fenomeno simulatorio che nega tutti i valori e principi su cui si fonda la cooperazione.

Vi sono diversi criteri di individuazione delle false cooperative, i principali sono il rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, la verifica della presenza effettiva della

⁴⁵ Con *rating* si intende la valutazione di solvibilità di una società, che determina l'affidabilità di un'impresa.

partecipazione democratica da parte dei soci ed il rispetto dei requisiti previsti dal codice civile relativi all'autonomia imprenditoriale.

Come si è visto più volte nel corso di tale elaborato, la Costituzione italiana, all'articolo 45, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata; la mutualità e l'assenza di fini lucrativi che ne consegue sono due dei principali elementi caratterizzanti ed imprescindibili di ogni realtà imprenditoriale costituita sotto la forma societaria di una cooperativa. Nelle false cooperative i principi fondamentali sanciti dall'articolo 45 della Carta fondamentale non vengono rispettati: la mutualità è infatti inesistente nelle cooperative "spurie", che perseguono spudoratamente fini di mera speculazione privata a tutti gli effetti, infrangendo norme e principi costituzionali.

All'interno delle false cooperative non esiste, inoltre, la partecipazione democratica dei soci cooperatori. Nella maggior parte dei casi gli stessi lavoratori della cooperativa non sanno neppure di essere soci della stessa, in quanto subiscono questo ruolo imposto dai loro datori di lavoro, che versano la loro quota sociale trattenendo somme mensili dai loro primi stipendi. Ciò è possibile in quanto si tratta, nella maggior parte dei casi, di cooperative caratterizzate da un'alta presenza di lavoratori immigrati, che, avendo una debolezza contrattuale e sociale, sottostanno a queste condizioni spinti dalla necessità di avere un contratto di lavoro, indispensabile per la legittimità del loro soggiorno in Italia.

Si tratta, inoltre, quasi sempre di imprese cooperative di nuova costituzione, che non sono dotate di autonomia imprenditoriale. Ne consegue che non hanno i *know how*, non sono, cioè, dotate di immobilizzazioni materiali e immateriali, non hanno alcuna struttura logistica e si limitano unicamente alla gestione amministrativa del personale senza avere alcuna autonomia organizzativa. Nella maggior parte dei casi in questo tipo di cooperative le funzioni amministrative sono svolte da soggetti prestanome; ne consegue che anche il rischio imprenditoriale in questa fattispecie di impresa è pressoché inesistente.

Queste pseudo imprese cambiano nome ogni due o tre anni in modo da sfuggire ad eventuali controlli fiscali e verifiche da parte dell'Ispettorato del Lavoro o della Guardia di Finanza. Si caratterizzano inoltre per essere quasi sempre imprese sconosciute nel mercato in cui operano, non sono quasi mai associate a delle Centrali cooperative, non rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e di fatto sfruttano i propri lavoratori, creando gravi problemi sociali e di distorsione della concorrenza.

Siamo di fronte, dunque, a delle società di comodo che sfruttano i benefici del modello cooperativo e falliscono dall'oggi al domani senza lasciare alcuna traccia.

Le false cooperative approfittano della forma imprenditoriale della cooperazione per "smontare" contratti, godere dei benefici erariali e contributivi previsti ed assicurare sempre meno diritti ai lavoratori. Queste imprese si servono della "scatola" imprenditoriale per abbassare il costo del lavoro, non rispettando i CCNL, per rendere più competitiva l'impresa. Si genera così una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano le leggi ed i contratti di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di un fenomeno difficile da misurare, presente in ogni settore dell'economia: dall'agricoltura, agli ospedali, scuole e altre istituzioni pubbliche. Alla fine del 2018 l'Alleanza delle cooperative italiane ha infatti dichiarato di aver denunciato al MISE più di 1.500 cooperative che, durante l'ultimo biennio revisionale, presentavano delle "anomalie". È evidente che l'attuale normativa non è sufficiente a contrastare un fenomeno come quello delle cooperative "spurie" e degli appalti illeciti, meccanismo usato da questa particolare tipologia di cooperativa, al fine di sfruttare i lavoratori, evadere il fisco e creare concorrenza sleale⁴⁶.

A tal proposito negli ultimi anni è stato proposto un disegno di legge al fine di contrastare tale fenomeno, equiparando i soci lavoratori ai soci subordinati. L'obiettivo della legge è tutelare i lavoratori delle cooperative "spurie" che danneggiano i soci lavoratori e l'intero mercato del lavoro. Il provvedimento prevede infatti che un

⁴⁶ Per ulteriori approfondimenti sul meccanismo degli appalti e subappalti un cui questo tipo di cooperative aderisce, si rimanda all'articolo "*Cooperative spurie ed appalti: nell'inferno del lavoro illegale*".

lavoratore, nel momento in cui aderisce alla cooperativa, venga trattato come un lavoratore subordinato; in questo modo godrebbe delle tutele di un qualunque lavoratore subordinato (a livello contributivo, retributivo e contrattuale).

Laddove le cooperative non rispettassero questi parametri e il fine mutualistico, saranno punite con sanzioni pecuniarie ed amministrative, come l'esclusione dai contributi europei e dagli appalti pubblici. Questa norma si proporrebbe quindi di contrastare la finzione dell'autogestione delle cooperative spurie, dove in realtà il socio lavoratore non dispone di alcuna autonomia e potere decisionale. Non si tratta di una proposta di legge "contro" le cooperative, ma volta ad individuare e ostacolare le false cooperative.

In un contesto come quello appena descritto, dove il fenomeno delle false cooperative è sempre più presente in ogni settore dell'economia, risulta fondamentale un provvedimento normativo in grado di contrastare queste realtà e ostacolarne lo sviluppo.

Se ciò non dovesse avvenire, la cooperativa rischierebbe di risultare uno degli strumenti più efficaci per delinquere. Una proposta normativa capace di contrastare questo fenomeno è quindi necessaria al fine di ripristinare la reputazione e la credibilità di tutte le cooperative "oneste" che contribuiscono allo sviluppo dell'economia del nostro Paese. Le cooperative infatti, se non tradiscono lo scopo mutualistico sul quale si fondano, costituiscono uno strumento di sviluppo fondamentale per l'Italia e possono contribuire ad un progetto complessivo di rilancio dello Stato.

2.2 Prospettive future

Quanto approfondito nei paragrafi precedenti mette in evidenza il fatto che siamo di fronte ad una crisi reputazionale molto forte del modello di impresa cooperativo. La crescita esponenziale del modello e la differenziazione della cooperazione hanno inevitabilmente messo in tensione la forma societaria stessa ed i principi su cui il modello cooperativo si fonda.

La governance cooperativa è un elemento costitutivo del modello societario in esame in quanto è una delle caratteristiche principali per distinguere la cooperativa dalla classica società lucrativa. Tuttavia, dietro al tema della *corporate governance* si celano tre principali elementi di criticità, che pongono il tema della governance al centro del dibattito sull'impresa cooperativa. Si tratta del coinvolgimento attivo dei soci che, in presenza di cooperative molto grandi, rischia di venire meno; del potenziale conflitto tra i soci della cooperativa, che possono avere interessi differenti e talvolta contrastanti e il controllo da parte del top management, che potrebbe assumere una posizione dominante, rispetto agli altri soci, all'interno dell'impresa.

Il modello cooperativo si trova quindi di fronte ad una sfida reputazionale ed una sfida del modello stesso di impresa, causate dalla forte trasformazione che la cooperazione ha subito negli ultimi decenni, che ha messo in tensione la sua stessa identità e la partecipazione attiva dei soci. Risulta dunque urgente intervenire su questi due temi al fine di ripristinare la reputazione della cooperativa e poter nuovamente contare sul contributo apportato da questo modello societario nella crescita e sviluppo dell'economia italiana.

In quest'ottica, le cooperative dovrebbero anticipare eventuali interventi legislativi esterni, che potrebbero non cogliere le reali esigenze di sviluppo di tale modello di impresa, e, aiutate dalle Centrali cooperative, attuare un processo di autoriforma della cooperazione definendo delle proposte credibili per il loro futuro.

A tal proposito LegaCoop ha riconosciuto la centralità della *corporate governance* e ha definito e suggerito alcune linee guida, basate sui principi cooperativi, volte allo

sviluppo della governance. All'interno di questo paragrafo si approfondiranno solo alcune delle proposte di LegaCoop, volte a migliorare e valorizzare la partecipazione dei soci all'attività di impresa, approfondendo il principio della porta aperta, la necessità per i soci di disporre di informazioni chiare e la partecipazione dei soci agli organi amministrativi ed assembleari.

Il principio della porta aperta è un elemento fondamentale della cooperazione in quanto rende possibile l'estensione del servizio mutualistico ad un ampio numero di persone (oltre ai soci fondatori) e garantisce il rinnovamento della base sociale. Tale principio non va inteso come un diritto soggettivo, non tutti gli aspiranti soci possono diventare soci della cooperativa in quanto la cooperativa stessa definisce dei criteri di ammissione in funzione della tipologia di scambio mutualistico; tali criteri selettivi sono molto importanti in quanto contribuiscono a sviluppare il senso di appartenenza del futuro socio alla cooperativa e il grado di consapevolezza. È quindi fondamentale per le imprese cooperative definire delle regole chiare di ammissione e di recesso dalla posizione di socio, che devono avvenire in base a criteri di equità e trasparenza. Inoltre è opportuno che gli aspiranti soci partecipino ad un percorso di formazione prima di essere ammessi. Le cooperative devono inoltre prestare una particolare attenzione all'inserimento e alla formazione dei giovani, ma anche delle donne, in modo tale da poter contribuire alla risoluzione di un problema di grande rilevanza sociale, ovvero l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Si è visto come la partecipazione attiva da parte del socio all'attività di impresa ed al processo decisionale sia una delle principali peculiarità della cooperativa. Affinché i soci possano realmente avere un ruolo attivo all'interno dell'impresa, quest'ultima deve prevedere alcuni strumenti informativi sull'andamento dell'attività economica, sulla situazione mutualistica e, più in generale, sull'andamento della cooperativa. Risulta quindi fondamentale che all'interno di ogni cooperativa siano previste delle procedure informative chiare, trasparenti e comprensibili a tutti i soci sulle decisioni maggiormente rilevanti, in modo da consentirne una partecipazione più attiva. Inoltre le cooperative sono invitate a pubblicare sul proprio sito internet i dati finanziari e di

bilancio, al fine di aumentare la trasparenza anche all'esterno dell'impresa, nei confronti delle collettività sociali ed economiche di riferimento.

L'assetto democratico è una delle caratteristiche su cui la cooperativa fonda le sue radici e, pertanto, ogni socio deve avere pari diritto di concorrere alle decisioni prese dall'impresa. Affinché l'assemblea sia il luogo in cui questo principio si concretizza, ovvero la sede in cui ogni socio può concorrere alla definizione delle strategie e decisioni imprenditoriali, è fondamentale rendere maggiormente efficienti i meccanismi di partecipazione dei soci all'organo assembleare. Al fine di garantire la massima partecipazione sociale, le cooperative potrebbero in primo luogo incentivare la convocazione di assemblee separate quando la base sociale è distribuita sul territorio (anche laddove queste non siano specificatamente previste dalla legge) e, in secondo luogo, valorizzare all'interno dello statuto il voto per delega, tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni della base sociale, sempre in modo da evitare che il potere sia concentrato ingiustificatamente nelle mani di pochi soci.

Il principio democratico si deve concretizzare all'interno della cooperativa attraverso la presenza delle condizioni che garantiscono al socio la possibilità di concorrere alla scelta degli organi di gestione ed accedere alle cariche sociali. A tal fine è importante che le cooperative implementino alcune procedure.

Le cooperative dovrebbero, ad esempio, predisporre dei regolamenti elettorali chiari e comprensibili e rendere pubbliche le candidature dei soci, accompagnandole da informative sulle caratteristiche personali e professionali del candidato. Inoltre, sarebbe opportuno formalizzare le commissioni elettorali composte da persone autorevoli e riconosciute che non abbiano conflitti di interesse. È importante infine prevedere una rotazione delle cariche sociali ed assicurare un efficace processo di ricambio del gruppo dirigente delle cooperative. Con particolare riguardo a quest'ultimo aspetto, è bene che le cooperative dedichino attenzione alla formazione delle giovani generazioni, affinché i potenziali futuri amministratori siano capaci di prendere il timone quando vi sarà il ricambio manageriale. Alle cooperative di grandi dimensioni è ancora fortemente consigliato prevedere dei limiti ai mandati degli amministratori e all'accumulo degli

incarichi e dei quorum assembleari più elevati per poter confermare gli amministratori dopo un determinato numero di mandati. Al fine di favorire ulteriormente la partecipazione dei soci al governo dell'impresa è fondamentale per la cooperativa organizzare dei corsi di formazione permanente e costante degli amministratori, prevedere dei vincoli per coloro che hanno già raggiunto il pensionamento e rendere trasparenti i livelli remunerativi di manager e dirigenti.

Alla luce di questo breve *excursus*, risulta evidente l'importanza di invitare le imprese a rivedere le proprie architetture di governo, questo al fine di rafforzare e sviluppare la corporate governance coerentemente con i principi e valori alla base del movimento cooperativo. Un virtuoso intervento per ripristinare la governance cooperativa può certamente rappresentare la svolta decisiva per lo sviluppo della cooperazione del XIX secolo, che sarà in questo modo maggiormente in grado di ripristinare la propria reputazione e la propria credibilità.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi è stato realizzato con l'obiettivo di approfondire il modello cooperativo e il suo ruolo all'interno dello scenario economico italiano, questo al fine di individuare, prendendo in considerazione le criticità che accompagnano questa realtà economica, plausibili prospettive future di rivalutazione e rilancio.

A tal fine in una prima parte si è studiata l'evoluzione del fenomeno cooperativo dalla sua nascita sino ai giorni d'oggi, come la società cooperativa è disciplinata all'interno del codice civile, la sostanziale distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non, le tipologie di cooperative, le associazioni di rappresentanza ed i valori e i principi alla base del movimento cooperativo. Una trattazione approfondita dell'argomento è risultata fondamentale al fine di individuare e far emergere le criticità che si celano dietro a questo modello societario, per poi proporre alcune possibili soluzioni a tali problematiche che accompagnano molte realtà cooperative, sottolineando la fondamentale importanza delle associazioni di rappresentanza a sostegno del mondo cooperativo. Infine si sono evidenziate alcune linee guida ritenute più significative al fine di ripristinare la governance cooperativa e permettere a queste realtà di riacquistare la credibilità e la reputazione che avevano in passato e che è stata messa in discussione in seguito allo sviluppo esponenziale di tale modello. Ripercorriamo brevemente il percorso seguito al fine di avere un quadro d'insieme e poter trarre alcune considerazioni finali.

La prima cooperativa riconosciuta a livello internazionale nacque nell'Inghilterra del 1844, come forma di emancipazione sociale all'interno di un contesto di grande povertà, per iniziativa di un gruppo di operai tessili a Rochdale che decisero di aprire un punto vendita interno alla fabbrica in cui poter acquistare beni di prima necessità a dei prezzi favorevoli rispetto a quelli di mercato. L'iniziativa imprenditoriale di Rochdale

ebbe molto successo e si diffuse rapidamente in tutta l'Inghilterra; la chiave di tale successo risiede nel rifiuto del sistema capitalistico tradizionale e nell'adozione di nuove regole che prendono il nome di *Rochdale Principles*. Il movimento cooperativo nacque dunque durante uno dei periodi più importanti della storia moderna, ovvero quello della rivoluzione industriale, il quale ha comportato l'importante transizione dal sistema produttivo artigianale a quello industriale, ma ha altresì determinato l'aumento dei problemi legati alla diversità tra classi sociali. Si può dunque affermare che il sistema cooperativo affonda le proprie radici in esperienze di bisogni collettivi, diseconomie e difficoltà.

Le cooperative di consumo ebbero un grande successo e ciò favorì, nel corso della seconda metà del diciannovesimo secolo, la diffusione del movimento cooperativo in tutta Europa. Le prime esperienze cooperative si manifestarono in Italia con un decennio di ritardo rispetto all'Inghilterra e si svilupparono in particolar modo nel Nord. La prima cooperativa italiana sorse infatti a Torino nel 1854 e fu il Magazzino di Previdenza, costituito dalla società operaia torinese al fine di contrastare gli effetti di una grave carestia agricola ed il conseguente aumento dei prezzi. Durante l'età giolittiana il movimento cooperativo ebbe un notevole impulso grazie a numerosi interventi legislativi e finanziari che ne determinarono lo sviluppo. Durante il ventennio fascista la cooperazione rischiò invece l'estinzione e perse la propria autonomia ma, nel secondo dopoguerra, vi fu una riorganizzazione del movimento cooperativo e una ridefinizione dei valori e principi cardine come la democraticità e l'autonomia, che erano state oppresse dal fascismo. Dal secondo dopoguerra ad oggi la cooperazione si è sviluppata in tutto il territorio nazionale portando alla creazione di imprese di notevole importanza sia per numero di fatturato sia per le proprie dimensioni. La diffusione del movimento cooperativo ha portato alla nascita delle cosiddette Centrali Cooperative, ovvero delle associazioni di rappresentanza a cui le cooperative possono decidere, su base volontaristica, di aderire. Tali associazioni si occupano della tutela, della vigilanza, consulenza, orientamento e finanziamento del movimento cooperativo e il loro ruolo è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della cooperazione.

L'Italia è oggi il primo paese europeo per numero di cooperative: quasi il 30% circa delle cooperative europee sono stanziate sul territorio italiano; si tratta di pressoché 60.000 cooperative che contribuiscono alla formazione del PIL per una percentuale superiore all'8%. Tuttavia, nonostante le sue notevoli dimensioni, il movimento cooperativo è spesso considerato un settore marginale, di nicchia, a cui non viene dedicata l'attenzione che meriterebbe.

Non è possibile comprendere appieno il ruolo della cooperazione all'interno del tessuto economico del nostro Paese, sancito peraltro all'articolo 45 della Costituzione, se non si prendono in considerazione le peculiarità di questo particolare modello societario e i principi su cui la cooperazione, in generale, affonda le sue radici.

La società cooperativa è disciplinata, all'interno dell'ordinamento italiano, dal codice civile. L'articolo 2511 enuncia i caratteri tipologici delle società cooperative, ovvero lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale sociale e l'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. A differenza delle società tradizionali, le cooperative non perseguono lo scopo lucrativo, bensì quello mutualistico, ovvero quello di fornire ai propri soci beni, servizi, ed occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Si tratta di una componente necessaria del contratto sociale ed indispensabile alla qualificazione di società cooperativa. La variabilità del capitale sociale rappresenta invece una delle caratteristiche strutturali più rilevanti per la fattispecie, in quanto è funzionale al carattere della struttura aperta della società, e sottolinea la secondarietà del ruolo del capitale rispetto al rapporto societario che si fonda sullo scambio mutualistico.

I tre macro-principi su cui si basa il movimento cooperativo sono la mutualità, la democraticità e la solidarietà; riprendiamo brevemente questi ultimi due. In base al principio di democraticità, i soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative, lo controllano democraticamente ed hanno gli stessi diritti di voto (principio "una testa un voto"). I soci sono dunque chiamati a partecipare attivamente alla vita dell'impresa cooperativa apportando il proprio contributo alla gestione e alle

decisioni prese per quest'ultima. Infine il carattere solidaristico spinge le cooperative ad un *“allargamento del proprio spazio di azione solidale nei confronti prima del mondo cooperativo, poi delle istituzioni e dell'ambiente socio economico di riferimento”*(Mazzoleni, 1996).

Come si è visto nel paragrafo 1.4 le società cooperative possono essere classificate in diverse *species* sotto il profilo dimensionale, del tipo di scambio mutualistico e in base al possesso o meno della qualifica di prevalenza mutualistica. Con riguardo al possesso della condizione di prevalenza mutualistica, le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513, 2514 del codice civile. Le cooperative a mutualità prevalente sono quelle che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei soci nel raggiungimento dei fini istituzionali e/o che svolgono la loro attività prevalentemente in favore di quest'ultimi. Le agevolazioni e le esenzioni fiscali, così come alcune tipologie di incentivi di altro genere, sono riconosciute solo alle cooperative a mutualità prevalente.

La crescita esponenziale del modello cooperativo e la differenziazione della cooperazione hanno messo in tensione la forma societaria delle imprese cooperative e i principi e valori su cui queste si fondano, facendo emergere numerose criticità e problematiche legate al mondo cooperativo. Come si è approfondito all'interno del capitolo due del presente elaborato, le principali problematiche a cui le cooperative devono quotidianamente far fronte sono un'eccessiva sottocapitalizzazione, dovuta alla struttura stessa del modello cooperativo, la difficoltà di accesso al credito, in quanto le cooperative sono considerate più fragili delle altre imprese e quindi a maggior rischio di insolvibilità, una scarsa conoscenza del modello cooperativa da parte di istituzioni, banche e media, ritardi nei pagamenti da parte della PA e il ritardo nel ricambio manageriale. Per riuscire a risolvere queste problematiche le cooperative dovrebbero cercare di diversificare il mercato di riferimento limitando la presenza dei mercati pubblici, attuare un'attività di rendicontazione non solo economica, ma anche sociale, in modo tale da poter dialogare meglio con le istituzioni e gli *stakeholder* in generale, attuare un programma di formazione di quadri di giovani per promuovere il ricambio

manageriale e, per coloro che ne hanno la possibilità, puntare all'internazionalizzazione ed effettuare degli investimenti maggiori nell'innovazione di processo e di prodotto, al fine di essere sempre più competitive con le altre imprese. All'interno di questo contesto le associazioni di rappresentanza svolgono un ruolo fondamentale in quanto promuovere il modello cooperativo risulta oggi un aspetto ancora più cruciale. Solo attraverso una maggior conoscenza della cultura cooperativa da parte della società, delle istituzioni e, più in generale, del sistema economico, sarà possibile favorire e incentivare concretamente l'attività delle cooperative, stimolandone la crescita. Allo stesso tempo, le Centrali Cooperative si occupano di contrastare la cooperazione spuria, attraverso un impegno costante volto all'individuazione e al contrasto delle false cooperative.

L'individuazione di tali criticità mostra che il mondo cooperativo sta affrontando una crisi reputazionale molto forte che deriva dalla forte trasformazione degli ultimi decenni, che ha messo in tensione l'identità stessa delle cooperative e la partecipazione attiva dei soci. Per le cooperative è dunque fondamentale rivedere le proprie architetture di governo al fine di rafforzare e sviluppare la corporate governance fondata sulla partecipazione attiva dei soci, coerentemente con i principi e valori alla base del movimento cooperativo. È bene che le cooperative avviino un processo di autoriforma al fine di ripristinare la loro governance e la loro credibilità. In assenza di un'autoriforma si lascerebbe un ampio spazio alla possibilità di interventi legislativi esterni che però potrebbero non essere in sintonia con le reali esigenze di sviluppo del modello societario delle imprese cooperative. Le cooperative infatti, se non tradiscono lo scopo mutualistico, i principi e valori sui quali si fondano, costituiscono uno strumento di sviluppo fondamentale per l'Italia e possono contribuire ad un progetto complessivo di rilancio della nostra economia.

BIBLIOGRAFIA

Di Diego S. (2012), *Le società cooperative*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.

Di Diego S. (2012), *Le cooperative sociali*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.

Bonfante G. (2011), *Manuale di diritto cooperativo*. Bologna: Zanichelli.

Genco R., Morara P. L., Vella F. (2018), *Diritto delle società cooperative*. Bologna: Il Mulino.

Bagnoli L., Bitossi S., Manetti G. (2014), *La società cooperativa. Profili giuridici ed economici-aziendali*. Biblioteca Eutekne.

Dichiarazione di identità cooperativa. Approvata nel XXXI CONGRESSO dell'ACI Manchester 20 - 22 settembre 1995.

C. Borzaglia, G. Galera. (2012) Studio Euricse e IC: *Il contributo delle cooperative per un mondo migliore. Riflessioni della comunità scientifica*.

Codice civile aggiornato.

SITOGRAFIA

<https://www.worldometers.info/> (Consultato il 30 settembre 2020)

https://www.treccani.it/enciclopedia/le-imprese-cooperative-nelle-regioni-italiane_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/ (Consultato il 30 settembre 2020)

<https://www.cooperativeitalia.it/i-numeri-delle-cooperative-in-europa/> (Consultato il 1° ottobre 2020)

https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%20-%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf?utm_source=Members+list+Newsletter&utm_campaign=b62b0b3b4b-The+Power+of+Cooperation&utm_medium=email&utm_term=0_11e00e73fb-b62b0b3b4b-120156217 (Consultato il 1° ottobre 2020)

https://www.corriere.it/buone-notizie/19_aprile_25/quanto-siamo-cooperattivi-11f214d4-6699-11e9-b785-26fa269d7173.shtml (Consultato il 1° ottobre 2020)

https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_cooperativo#Cenni_storici (Consultato il 1° ottobre 2020)

https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen (Consultato il 5 ottobre 2020)

<http://www.memoriecooperative.it/calendario/21-dicembre-1844/> (Consultato il 13 ottobre 2020)

<https://creditocooperativo.it/page/il-credito-cooperativo/la-storia-del-credito-cooperativo> (Consultato il 14 ottobre 2020)

<https://www.ilborgocoop.com/chi-siamo/storia-della-cooperazione> (Consultato il 14 ottobre 2020)

<https://www.cooperativaviva.it/la-storia-delle-cooperative-in-italia/> (Consultato il 14 ottobre 2020)

<http://www.memoriecooperative.it/calendario/14-dicembre-1947/#:~:text=La%20legge%20n.118%20del%201947,una%20febbre%20attivit%C3%A0%20di%20ricostruzione> (Consultato il 17 ottobre 2020)

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/albo-delle-societa-cooperative> (Consultato il 18 ottobre 2020)

<http://www.unicoop.it/la-cooperativa/i-principi-della-cooperazione/> (Consultato il 19 ottobre 2020)

<https://www.ica.coop/en> (Consultato il 31 ottobre 2020)

<https://www.alleanzacooperative.it/> (Consultato il 31 ottobre 2020)

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2018/10/Rocchi_Bugiardi_CED1018.pdf (Consultato il 18 novembre 2020)

<https://www.yumpu.com/en/document/read/52952032/il-caso-legacoop> (Consultato il 18 novembre 2020)

<https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2019/07/09/coopsday-impresa-cooperativa-come-modello-di-sviluppo-nel-futuro-del-lavoro-del-mondo/> (Consultato il 18 novembre 2020)

https://www.legacoopemiliaromagna.coop/wp-content/uploads/2018/10/Linee-Guida_S-TAMPA.pdf (Consultato il 18 novembre 2020)

<https://www.money.it/false-cooperative-proposta-legge-tutela-lavoratori> (Consultato il 21 novembre 2020)

<https://www.nuovocaporalato.it/2019/06/30/le-tredici-domande-su-cosa-sono-le-false-cooperative-e-le-srl-farlocche-perche-esistono-e-perche-non-si-contrastano/> (Consultato il 21 novembre 2020)

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cooperative-spurie-ed-appalti-nell-inferno-del-lavoro-illegale_30-04-2019.php#:~:text=spurie%2C%20ossia%20quelle%20che%20utilizzano,senza%20rispettarne%20le%20finalit%C3%A0%20mutualistiche.&text=Non%20vi%20sono%20perci%C3%B2%20quasi,queste%20cooperative%20ma%20soltanto%20soci. (Consultato il 22 novembre 2020)